

MODELLO DI GESTIONE E CONTROLLO

P.S.T. S.P.A

PARTE SPECIALE

ATTIVITA' SENSIBILI E PROCEDURE E STANDARD DI CONTROLLO

CAPITOLO I

INTRODUZIONE

I.1. Premesse

La Parte Speciale del Modello definisce i principi di comportamento e i criteri per la definizione delle regole di organizzazione, gestione e controllo che devono guidare la Società e tutti i destinatari del Modello nello svolgimento delle attività dell'ambito delle quali possono essere commessi i Reati-Presupposto.

Durante la fase di mappatura del rischio si è proceduto ad individuare i reati rilevanti sulla base dell'attività tipica della Società e, per ciascuna famiglia di fattispecie di Reato-Presupposto, si è provveduto ad identificare le aree aziendali nonché le attività tipiche in occasione delle quali potrebbe essere commesso il reato stesso (le cd. “**Attività Sensibili**”), tenuto altresì conto delle procedure già adottate dalla Società nonché della specifica disciplina derivante dalla natura pubblica della Società.

L'attività di *risk assessment* è stata effettuata attraverso l'esame della documentazione aziendale rilevante esistente, ovvero: organigramma della società, linee guida, regolamenti interni e procedure aziendali già adottate da P.S.T. S.p.A.

Si è proceduto quindi ad una serie di interviste con i Responsabili delle Aree/Funzioni grazie ai quali è stato possibile individuare:

- le caratteristiche dei processi aziendali e le Attività Sensibili ai fini del Decreto;
- le procedure e i controlli presenti in P.S.T. S.p.A.

I.2. La struttura del Modello

Nella presente parte speciale del Modello Organizzativo si è provveduto:

- (i) ad individuare le categorie di reato astrattamente applicabili e i relativi reati presupposto;
- (ii) a individuare le attività sensibili ovvero quelle a cui è connesso il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- (iii) le strutture/funzioni coinvolte nelle attività sensibili e che astrattamente potrebbero commettere i reati previsti dal Decreto;
- (iv) a definire i criteri generali di comportamento che dovranno essere adottati in relazione a tutte le Attività Sensibili;
- (v) a definire gli standard di controllo preventivi previsti per ciascun reato e posto in relazione con l'attività sensibile cui si riferisce, a presidio dei rischi di commissione dei reati presupposto.

I.3. Le tipologie di reato

Nella presente Tabella vengono schematizzati i reati-presupposto previsti dalle disposizioni del Decreto, rinviando all'Allegato A della Parte Generale per una puntuale elencazione degli stessi.

TIPOLOGIE DI REATO	REATI PRESUPPOSTO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<u>ART. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</u>	Art. 316-bis c.p. Malversazione di erogazioni pubbliche	Fino a 500 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.	➤ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ➤ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ➤ divieto di pubblicizzare beni o servizi.
	Art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche	Fino a 500 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.	
	Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti	Fino a 500 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.	
	Art. 353-bis c.p. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	Fino a 500 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.	
	Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture	Fino a 500 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.	➤ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ➤ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ➤ divieto di pubblicizzare beni o servizi.
	Art. 640, comma 2 n. 1 c.p. Truffa aggravata	Fino a 500 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.	
	Art. 640-bis c.p.	Fino a 500 quote	

	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.	
	Art. 640-ter c.p. Frode informatica	Fino a 500 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.	
	Art. 2 L. n. 898/1986 Fondo agricolo europeo		
<u>ART. 24-BIS Delitti informatici e trattamento illecito di dati</u>	Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	Da 200 a 700 quote	➤ interdizione dall'esercizio dell'attività; ➤ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ➤ divieto di pubblicizzare beni o servizi.
	Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche		
	Art. 617-quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche		
	Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici		
	Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico		
	Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici		
	Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse		
	Art. 629, comma 3 c.p. Estorsione	Da 300 a 800 quote	Per una durata non inferiore a 2 anni: ➤ interdizione dall'esercizio dell'attività; ➤ sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

			➤ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ➤ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ➤ divieto di pubblicizzare beni o servizi.
	Art. 615-quater c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici	Fino a 400 quote	➤ sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ➤ divieto di pubblicizzare beni o servizi
	Art. 635-quater.1 c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico		
	Art. 491-bis c.p. Falsità di documenti informatici	Fino a 400 quote	➤ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ➤ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ➤ divieto di pubblicizzare beni o servizi
	Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	Salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico.	
	Art. 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica		
<u>ART. 24-TER Delitti di criminalità organizzata</u>	Art. 416, comma 6 c.p. Associazione per delinquere	Da 400 a 1000 quote	Per una durata non inferiore a 1 anno:
	Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniere		➤ interdizione dall'esercizio dell'attività; ➤ sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
	Art. 416-ter c.p. Scambio elettorale-politico		➤ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
	Art. 630 c.p. Sequestro		
	Art. 74, D.P.R. n. 309/1990 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope		➤ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

	Art. 416 c.p. (escluso comma 6) Associazione per delinquere	Da 300 a 800 quote	➤ divieto di pubblicizzare beni o servizi Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
	Art. 407, comma 2, lett. a) n. 5 c.p. Illecita fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione e detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi		
<u>ART. 25 – Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione</u>	Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione	Fino a 200 quote (anche se il fatto è stato commesso dalle persone di cui agli artt. 320 e 322 bis c.p.)	Nessuna
	Art. 321 c.p. Pene per il corruttore		
	Art. 322, comma 1 e comma 3 c.p. Istigazione alla corruzione		
	Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite		
	Art. 314, comma 1 c.p. Peculato se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea	Fino a 200 quote (anche se il fatto è stato commesso dalle persone di cui agli artt. 320 e 322 bis c.p.)	
	Art. 314-bis c.p. Indebita destinazione di denaro o cose mobili se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea		
	Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea		
	Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	Da 200 a 700 quote (anche se il fatto è stato commesso dalle persone di cui agli artt. 320 e 322 bis c.p.)	Per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), Decreto: ➤ interdizione dall'esercizio dell'attività; ➤ sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ➤ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
	Art. 319-ter, comma 1 c.p. Corruzione in atti giudiziari		
	Art. 322, comma 2 e comma 4 c.p. Istigazione alla corruzione		
	Art. 317 c.p. Concussione	Da 300 a 800 quote (anche se il fatto è stato commesso dalle persone di cui agli artt. 320 e 322 bis c.p.)	
	Art. 319 c.p. aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p. quando l'ente		

	ha conseguito un profitto di rilevante entità	cui agli artt. 320 e 322 bis c.p.)	➤ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ➤ divieto di pubblicizzare beni o servizi Per una durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 4 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), Decreto. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art. 13, comma 2 del Decreto.
	Art. 319-ter, comma 2 c.p. Corruzione in atti giudiziari		
	Art. 321 c.p. Pene per il corruttore		
	Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità		
<u>ART. 25-BIS Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</u>	Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	Da 300 a 800 quote	Tutte le sanzioni interdittive per una durata non superiore a 1 anno
	Art. 454 c.p. Alterazione di monete	Fino a 400 quote	Tutte le sanzioni interdittive per una durata non superiore a 1 anno
	Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo		Tutte le sanzioni interdittive per una durata non superiore a 1 anno
	Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata		Tutte le sanzioni interdittive per una durata non superiore a 1 anno
	Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	Ridotta da 1/3 alla metà	Tutte le sanzioni interdittive per una durata non superiore a 1 anno
	Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	Fino a 200 quote	Nessuna
	Art. 464, comma 2 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati		

	Art. 459 c.p. Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	Ridotta di 1/3	Tutte le sanzioni interdittive per una durata non superiore a 1 anno
	Art. 464, comma 1 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	Fino a 300 quote	Nessuna
	Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	Fino a 500 quote	Tutte le sanzioni interdittive per una durata non superiore a 1 anno
	Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi		Tutte le sanzioni interdittive per una durata non superiore a 1 anno
<u>ART. 25-BIS.1 Delitti contro l'industria e il commercio</u>	Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio	Fino a 200 quote	Nessuna
	Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio		
	Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine		
	Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci		
	Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale		
	Art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari		
	Art. 513-bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza	Fino a 800 quote	Tutte le sanzioni interdittive
	Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali		
<u>ART. 25-TER Reati societari</u>	Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali	Da 200 a 400 quote	Nessuna
	Art. 2621-bis c.c.	Da 100 a 200 quote	

	Fatti di lieve entità		
	Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate	Da 400 a 600 quote	
	Art. 2623, comma 1 c.c. Falso in prospetto Abrogato Ora art. 173-bis D.Lgs. n. 58/1998	Da 200 a 260 quote	
	Art. 2623, comma 2 c.c. Falso in prospetto Abrogato Ora sostituito da art. 173-bis D.Lgs. n. 58/1998	Da 400 a 660 quote	
	Art. 2624, comma 1 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale Abrogato ora sostituito da art. 27, D.Lgs. n. 39/2010	Da 200 a 660 quote	
	Art. 2624, comma 2 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale Abrogato ora sostituito da art. 27, D.Lgs. n. 39/2010	Da 400 a 800 quote	Nessuna
	Art. 2625, comma 2 c.c. Impedito controllo	Da 200 a 360 quote	
	Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale	Da 200 a 360 quote	
	Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti	Da 200 a 360 quote	
	Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	Da 200 a 260 quote	Nessuna
	Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	Da 200 a 360 quote	
	Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori	Da 300 a 660 quote	

	Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	Da 300 a 660 quote	
	Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea	Da 300 a 660 quote	
	Art. 2637 c.c. Aggiotaggio	Da 400 a 1000 quote	
	Art. 2629-bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi		
	Art. 2638, comma 1 e comma 2 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	Da 400 a 800 quote	
	Art. 2635, comma 3 c.c. Corruzione tra privati	Da 400 a 600 quote	Tutte le sanzioni interdittive
	Art. 2635-bis comma 1 c.c. Istigazione alla corruzione tra privati	Da 200 a 400 quote	
	Delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare operazioni societarie transfrontaliere (Direttiva UE 2019/21)	Da 150 a 300 quote	Nessuna
<u>ART. 25-QUATER Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</u>	Art. 270 c.p. Associazioni sovversive	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni da 200 a 700 quote Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo Da 400 a 1000 quote	Tutte le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a 1 anno Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 Decreto
	Art. 270-bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico		
	Art. 270-ter c.p. Assistenza agli associati		
	Art. 270-quater c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale		
	Art. 270-quater1. c.p. Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo		
	Art. 270-quinquies c.p. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale		

	Art. 270-quinquies.1 c.p. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni Da 200 a 700 quote Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo Da 400 a 1000 quote	Tutte le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a 1 anno Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 Decreto
	Art. 270-quinquies.2 c.p. Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni Da 200 a 700 quote Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo Da 400 a 1000 quote	Tutte le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a 1 anno Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 Decreto
	Art. 270-quinquies.3 c.p. Detenzione di materiale con finalità di terrorismo		
	Art. 270-sexies c.p. Condotte con finalità di terrorismo	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni da 200 a 700 quote Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo Da 400 a 1000 quote	Tutte le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a 1 anno Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 Decreto
	Art. 280 c.p. Attentato per finalità terroristiche o di eversione		
	Art. 280-bis c.p. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi		
	Art. 280-ter c.p. Atti di terrorismo nucleare		
	Art. 289-bis c.p. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione		
	Art. 302 c.p. Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo		
	Art. 304 c.p. Cospirazione politica mediante accordo		
	Art. 305 c.p. Cospirazione politica mediante associazione	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni Da 200 a 700 quote	

	Art. 306 c.p. Banda armata: formazione e partecipazione	Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo Da 400 a 1000 quote	
	Art. 307 c.p. Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata		
	Art. 435 c.p. Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti		
	Art. 1 L. n. 342/1976 Impossessamento, dirottamento e distruzione di aereo		
	Art. 2 L. n. 342/1976 Danneggiamento delle installazioni a terra		
	Art. 3 L. n. 422/1989 Sanzioni		
	Art. 2 Convenzione New York 9 dicembre 1999		
<u>ART. 25-QUATER 1. -</u> <u>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</u>	ART. 583-bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Da 300 a 700 quote	Tutte le sanzioni interdittive per la durata non inferiore a 1 anno
<u>ART. 25-QUINQUES –</u> <u>Delitti contro la personalità individuale</u>	Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	Da 400 a 1000 quote	Tutte le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a 1 anno Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, Decreto.
	Art. 601 c.p. Tratta di persone		
	Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi		
	Art. 603-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro		
	Art. 600-bis, comma 1 c.p. Prostituzione minorile	Da 300 a 800 quote	Tutte le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a 1 anno Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, Decreto.
	Art. 600-ter, comma 1 e comma 2 c.p. (anche se relativi al materiale di cui all'art. 600-quater.1 c.p. e all'art. 600-quinques c.p.) Pornografia minorile (anche virtuale)		
	Art. 600-bis, comma 2 c.p. Prostituzione minorile	Da 200 a 700 quote	Nessuna Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o
	Art. 600-ter, comma 3 e comma 4 c.p.		

	Pornografia minorile		prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3. Decreto.
	Art. 600-quater c.p. Detenzione o accesso a materiale pornografico		
	Art. 609-undecies c.p. Adescamento di minorenni		
<u>ART. 25-SEXIES – Abusi di mercato</u>	Art. 184 TUF Abuso di informazioni privilegiate	Da 400 a 1000 quote Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto	Nessuna
	Art. 185 TUF Manipolazione del mercato		
<u>ART. 25-SEPTIES - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</u>	Art. 589 c.p. Omicidio colposo (commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro)	1000 quote	Tutte le sanzioni interdittive per la una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 1 anno
	Art. 589 c.p. Omicidio colposo in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Da 250 a 500 quote	Tutte le sanzioni interdittive per la una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 1 anno
	Art. 590, comma 3 c.p. Lesioni personali colpose in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Fino a 250 quote	Tutte le sanzioni interdittive per la una durata non superiore a 6 mesi
<u>ART. 25-OCTIES - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</u>	Art. 648 c.p. Ricettazione	Da 200 a 800 quote Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote	Tutte le sanzioni interdittive per una durata non superiore a 2 anni
	Art. 648-bis c.p. Riciclaggio		
	Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita		
	Art. 648-ter1. c.p. Autoriciclaggio		
<u>ART. 25-OCTIES.1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori</u>	Art. 493-ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Da 300 a 800 quote	Tutte le sanzioni interdittive
	Art. 493-quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o	Sino a 500 quote	Tutte le sanzioni interdittive

	programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti		
	Art. 640-ter c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale)	Fino a 500 quote	Tutte le sanzioni interdittive
	Art. 512-bis c.p. Trasferimento fraudolento di valori	Da 250 a 600 quote	Tutte le sanzioni interdittive
	Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote Se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote	Tutte le sanzioni interdittive
<u>ART. 25-NONIES – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</u>	Art. 171, comma 1, lett. a-bis) e comma 3 L. n. 633/1941 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio	Fino a 500 quote	Tutte le sanzioni interdittive per una durata non superiore a 1 anno
	Art. 171-bis, L. n. 633/1941 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio		
	Art. 171-ter L. n. 633/1941 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio		
	Art. 171-septies, L. n. 633/1941 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio		
	Art. 171-octies, L. n. 633/1941 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio		
	Art. 171-novies, L. n. 633/1941 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio		
<u>ART. 25-DECIES – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</u>	Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Fino a 500 quote	Nessuna
<u>ART. 25-UNDECIES – Reati ambientali</u>	Art. 452-bis c.p.	Da 250 a 600 quote	

	Inquinamento ambientale		Tutte le sanzioni interdittive per un periodo non superiore a 1 anno
	Art. 452-quater c.p. Disastro ambientale	Da 400 a 800 quote	
	Art. 452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente	Da 200 a 500 quote	Nessuna
	Art. 452-octies c.p. Circostanze aggravanti	Da 300 a 1000 quote	
	Art. 452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	Da 250 a 600 quote	
	Art. 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	Fino a 250 quote	
	Art. 733-bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	Da 150 a 250 quote	Nessuna
	Art. 137, comma 3 e comma 5 primo periodo e comma 13, TUA Sanzioni penali	Da 150 a 250 quote	
	Art. 137, comma 2 e comma 5, secondo periodo e comma 11 TUA Sanzioni penali	Da 200 a 300 quote	Tutte le sanzioni interdittive per la durata non superiore a 6 mesi
	Art. 256, comma 1, lett. a) e comma 6, primo periodo TUA Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	Fino a 250 quote	Nessuna
	Art. 256, comma 3, secondo periodo TUA Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	Da 200 a 300 quote	Tutte le sanzioni interdittive per la durata non superiore a 6 mesi
	Art. 256, comma 1, lett. b) e comma 3, primo periodo e comma 5 TUA Attività di gestione di rifiuti non autorizzata dei rifiuti	Da 150 quote a 250 quote	Nessuna
	Art. 257, comma 1 TUA Bonifica dei siti	Fino a 250 quote	Nessuna
	Art. 257, comma 2 TUA Bonifica dei siti	Da 150 a 250 quote	

	Art. 258, comma 4 secondo periodo TUA Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	Da 150 a 250 quote	
	Art. 259, comma 1 TUA Traffico illecito di rifiuti	Da 150 a 250 quote	Nessuna
	Art. 260, comma 1 TUA (Ora art. 452-quaterdecies comma 1 c.p.) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	Da 300 a 500 quote	Tutte le sanzioni interdittive per la durata non superiore a 6 mesi
	Art. 260-bis comma 6 e comma 7 secondo periodo e comma 8 primo periodo TUA Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	Da 150 a 250 quote	Nessuna
	Art. 260, comma 2 TUA Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Ora art. 452-quaterdecies c.p. comma 2 c.p.)	Da 400 a 800 quote	Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, Decreto.
	Art. 260-bis, comma 8 secondo periodo TUA Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	Da 200 a 300 quote	Nessuna
	Art. 279, comma 5 TUA Sanzioni	Fino a 250 quote	
	Art. 1, comma 1 L. n. 150/1992 Commercio internazionale di specie animali e vegetali	Fino a 250 quote	
	Art. 2, comma 1 e comma 2 L. n. 150/1992 Commercio internazionale di specie animali e vegetali		
	Art. 6, comma 4 L. n. 150/1992		
	Art. 1, comma 2 L. n. 150/1992 Commercio internazionale di specie animali e vegetali	Da 150 a 250 quote	
	Art. 3-bis comma 1 L. n. 150/1992	✓ La sanzione pecuniaria fino a	

	Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati	duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; ✓ la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; ✓ la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; ✓ la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.	
	Art. 3, comma 6, L. n. 549/1993 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive	Da 150 a 250 quote	
	Art. 9, comma 1 D.Lgs. n. 202/2007 Inquinamento colposo provocato da navi	Fino a 250 quote	
	Art. 8, comma 1 D.Lgs. n. 202/2007 Inquinamento doloso provocato da navi	Da 150 a 250 quote	Tutte le sanzioni interdittive per la durata non superiore a 6 mesi
	Art. 9, comma 2 D.Lgs. n. 202/2007 Inquinamento colposo provocato da navi	Da 150 a 250 quote	
	Art. 8, comma 2 D.Lgs. n. 202/2007 Inquinamento doloso provocato da navi	Da 200 a 300 quote	Tutte le sanzioni interdittive per la durata non superiore a 6 mesi
	<u>ART. 25 DUODECIES – impiego di cittadini di paesi</u>	Art. 22, comma 12-bis D.Lgs. n. 286/1998	Nessuna

<u>terzi il cui soggiorno è irregolare</u>	Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (occupazione dipendenti senza permesso di soggiorno)		
	Art. 12, comma 3 e comma 3-bis e comma 3-ter D.Lgs. n. 286/1998	Da 400 a 1000 quote	Tutte le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a 1 anno
	Art. 12, comma 5 D.Lgs. n. 286/1998 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	Da 100 a 200 quote	
<u>ART. 25-TERCECIES – Razzismo e Xenofobia</u>	Art. 3, comma 3-bis L. n. 654/1975 Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Oggi art. 604 bis c.p.)	Da 200 a 800 quote	Tutte le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a 1 anno Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, Decreto
<u>ART. 25-QUATERDECIES - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</u>	Art. 1 L. n. 401/1989 Frode in competizioni sportive	a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;	Tutte le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a 1 anno
	Art. 4 L. n. 401/1989 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa	b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.	
<u>ART. 25-QUINQUEDECIES – Reati tributari</u>	Art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Dal 1° gennaio 2026 – art. 74, D.Lgs. n. 173/2024	Fino a 500 quote	➤ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ➤ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ➤ divieto di pubblicizzare beni o servizi.
	Art. 2, comma 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Dal 1° gennaio 2026 – art. 74, D.Lgs. n. 173/2024	Fino a 400 quote	
	Art. 3, D.Lgs. n. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici Dal 1° gennaio 2026 – art. 75, D.Lgs. n. 173/2024	Fino a 500 quote	
	Art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Dal 1° gennaio 2026 – art. 79, D.Lgs. n. 173/2024	Fino a 500 quote	
	Art. 8, comma 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000	Fino a 400 quote	

	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Dal 1° gennaio 2026 – art. 79, D.Lgs. n. 173/2024	
	Art. 10, D.Lgs. n. 74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili Dal 1° gennaio 2026 – art. 81, D.Lgs. n. 173/2024	Fino a 400 quote
	Art. 11, D.Lgs. n. 74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte Dal 1° gennaio 2026 – art. 85, D.Lgs. n. 173/2024	Fino a 400 quote
	Art. 4, D.Lgs. n. 74/2000 Dichiarazione infedele Dal 1° gennaio 2026 – art. 76, D.Lgs. n. 173/2024 (transfrontaliero)	Fino a 300 quote Quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore dieci milioni di euro
	Art. 5, D.Lgs. n. 74/2000 Omessa dichiarazione Dal 1° gennaio 2026 – art. 77, D.Lgs. n. 173/2024 (transfrontaliero)	Fino a 400 quote Quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore dieci milioni di euro
	Art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000 Indebita compensazione Dal 1° gennaio 2026 – art. 84, D.Lgs. n. 173/2024 (transfrontaliero)	Fino a 400 quote Quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore dieci milioni di euro

ART. 25-SEXIESDECIES – Contrabbando	Art. 40, D.Lgs. n. 504/1995 Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici	Fino a 200 quote Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote	Quando le imposte o i diritti non superano euro 100.000: ➤ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ➤ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ➤ divieto di pubblicizzare beni o servizi Quando le imposte o i diritti superano euro 100.000: ➤ interdizione dall'esercizio dell'attività; ➤ sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ➤ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ➤ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ➤ divieto di pubblicizzare beni o servizi
	Art. 40-bis, D.Lgs. n. 504/1995 Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati		
	Art. 41, D.Lgs. n. 504/1995 Fabbricazione clandestina di alcol e di bevande alcoliche		
	Art. 42, D.Lgs. n. 504/1995 Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche		
	Art. 43, D.Lgs. n. 504/1995 Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche		
	Art. 46, D.Lgs. n. 504/1995 Alterazione di congegni, impronte e contrassegni		
	Art. 78, D.Lgs. n. 141/2024 Contrabbando per omessa dichiarazione		
	Art. 79, L. n. 141/2024 Contrabbando per dichiarazione infedele		
	Art. 80, D.Lgs. n. 141/2024 Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine		
	Art. 81, D.Lgs. n. 141/2024 Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti		
	Art. 82, D.Lgs. n. 141/2024 Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti		
	Art. 83, D.Lgs. n. 141/2024 Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento		
	Art. 84, D.Lgs. n. 141/2024 Contrabbando di tabacchi lavorati	Fino a 200 quote	Quando le imposte o i diritti superano euro 100.000:

	Art. 86, D.Lgs. n. 141/2024 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati	Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote	interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Quando le imposte o i diritti non superano euro 100.000: ➤ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ➤ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ➤ divieto di pubblicizzare beni o servizi
<u>ART. 25-SEPTIESDECIES –</u> <u>Delitti contro il patrimonio culturale</u>	Art. 518-novies c.p. Violazioni in materia di alienazione di beni culturali	Da 100 a 400 quote	Tutte le sanzioni interdittive per una durata non superiore a 2 anni
	Art. 518-ter c.p. Appropriazione indebita di beni culturali	Da 200 a 500 quote	
	Art. 518-decies c.p. Importazione illecita di beni culturali		
	Art. 518-undecies c.p. Uscita o esportazione illecite di beni culturali		
	Art. 518-duodecies c.p. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici	Da 300 a 700 quote	
	Art. 518-quaterdecies c.p. Contraffazione di opere d'arte		
	Art. 518-bis c.p. Furto di beni culturali	Da 400 a 900 quote	
	Art. 518-quater c.p. Ricettazione di beni culturali		
	Art. 518-octies c.p.		

	Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali		
<u>ART. 25-OCTIESDECIES - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici</u>	Art. 518-sexies c.p. Riciclaggio di beni culturali	Da 500 a 1000 quote	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, Decreto
	Art. 518-terdecies c.p. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici		
<u>ART. 10, L. n. 146/2006 - REATI TRANSNAZIONALI</u>	Art. 416 c.p. Associazione per delinquere	Da 400 a 1000 quote	Tutte le sanzioni interdittive per la durata non inferiore a 1 anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
	Art. 416-bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere		
	Art. 291-quater T.U. n. 43/1973 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri		
	Art. 74 D.P.R. n. 309/1990 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope		
	Art. 12, comma 2 e comma 3 e comma 3-bis e comma 5, D.P.R. n. 286/1998 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	Da 200 a 1000 quote	Tutte le sanzioni interdittive per la durata non inferiore a 2 anni
	Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Fino a 500 quote	Nessuna
	Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale		

CAPITOLO II

CRITERI GENERALI DI COMPORTAMENTO

II.1. Criteri generali di comportamento da adottarsi in relazione a tutte le Attività Sensibili

Al fine di prevenire ed impedire la commissione dei Reati-Presupposto considerati come rilevanti nello svolgimento delle Attività Sensibili sottese alle Aree a Rischio reato di seguito identificate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti al rispetto dei seguenti principi

generali di comportamento, fermo restando quanto indicato negli specifici Protocolli aziendali e del Codice Etico:

- a. astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato presupposto di cui al Decreto;
- b. astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene non siano tali da costituire *ex se* fattispecie di reato rientranti in quelle di cui al precedente punto, possano comunque potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
- c. astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato, anche nella forma del concorso o del tentativo, ovvero tali da agevolarne la commissione;
- d. porre in essere comportamenti non conformi alle leggi, ai regolamenti, nonché ai Protocolli aziendali o comunque non in linea con i principi espressi dal Modello e dal Codice Etico.

II.2. Protocolli generali di prevenzione

Ai fini dell'attuazione dei divieti sopra sanciti:

- i. è necessario che il sistema di deleghe e di poteri di firma verso l'esterno sia coerente con le responsabilità assegnate all'Organo Amministrativo;
- ii. l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale deve essere congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- iii. non vi deve essere identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere la fase istruttoria, compatibilmente con la struttura della Società;
- iv. per tutte le operazioni a rischio che concernono le Attività Sensibili sono implementate ed attuate Procedure interne volte a eliminare i rischi di commissione dei Reati-Presupposto;
- v. i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e la loro attuazione sono conservati di regola a cura del Referente;
- vi. i rapporti con la Pubblica Amministrazione (quali, a titolo esemplificativo, richieste di autorizzazioni, licenze, atti di assenso comunque denominati ovvero acquisizioni e gestioni di contributi, sovvenzioni e finanziamenti) possono essere gestiti dal Referente dell'Area/Unità aziendale competente per materia che dovrà in ogni caso relazionarsi con l'Amministratore Unico, ai quali spetterà dare la propria autorizzazione, secondo il regime delle deleghe in vigore;

- vii. gli accordi commerciali di acquisto (quali offerte e contratti) con i terzi devono essere definiti per iscritto e contenere una clausola che riconosca espressamente alla Società la possibilità di recedere dal contratto in caso di violazioni, infrazioni, elusioni anche soltanto parziali, da parte della controparte contrattuale, delle prescrizioni contenute nel presente Modello, ivi compreso l'allegato Codice Etico;
- viii. gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere adeguatamente motivati, redatti per iscritto e devono essere proposti, verificati, approvati e sottoscritti dall'Amministratore Unico. Gli incarichi devono recare l'indicazione del compenso pattuito e prevedere una clausola risolutiva espressa che riconosca alla Società medesima la possibilità di recedere dal contratto in caso di violazioni, infrazioni, elusioni anche parziali da parte del collaboratore delle prescrizioni contenute nel presente Modello e del Codice Etico;
- ix. fatta salva la gestione della piccola cassa, nessun pagamento può essere effettuato in contanti. In ogni caso deve essere documentata la riferibilità e la tracciabilità della spesa. Nessun tipo di pagamento potrà mai essere effettuato in natura;
- x. fatta salva l'applicazione della normativa in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari, tutti i pagamenti devono essere effettuati nei confronti del soggetto che ha emesso la fattura, previa apposizione di autorizzazione al pagamento da parte di colui che ha intrattenuto rapporti con il fornitore/collaboratore, che in tal modo ne attesta la regolarità formale e sostanziale.

II.3. Principi generali per i Reati in danno della Pubblica Amministrazione (art. 24 e art. 25, D.Lgs. n. 231/2001).

In relazione ai reati in danno alla Pubblica Amministrazione, è fatto divieto di:

- a) porre in essere comportamenti tali da favorire qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- b) costringere qualcuno con abuso della propria qualità e dei propri poteri a dare e promettere indebitamente a sé o un terzo denaro o altra utilità;
- c) accordare o corrispondere somme di denaro o altra utilità in favore di Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio o a soggetti a questi vicini appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici e/o a soggetti ad essi assimilati dello Stato Italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri, salvo che si tratti di doni o utilità di modico valore e/o che abbiano un valore simbolico e/o che rientrino nella normale cortesia degli affari;
- d) offrire o promettere denaro o altra utilità a Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio o a organi dell'Autorità Giudiziaria al fine di influenzarne la discrezionalità, l'indipendenza di giudizio o per indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società, oppure allo scopo di ottenere specifiche informazioni sugli

- sviluppi futuri e/o erogazioni di contributi/finanziamenti pubblici e/o simili informazioni, salvo che si tratti di omaggi o regalie consentite dalle normali pratiche commerciali o di cortesia o dalle procedure aziendali;
- e) sottostare alla illecita richiesta del Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio che, con abuso della sua qualità e dei suoi poteri, induce taluno a dare e/o promettere indebitamente a sé o ad altri a lui vicini, denaro o altra utilità;
 - f) compiere azioni o tenere comportamenti che siano, o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni dirette o mediante terzi di privilegi per sé o per altri;
 - g) intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, in rappresentanza o per conto della Società, in mancanza di apposita delega o procura della Società per ragioni estranee a quelle professionali e non riconducibile alle competenze e alle funzioni assegnate;
 - h) utilizzare, nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, eventuali percorsi preferenziali o conoscenze personali al fine di influenzarne le decisioni oppure allo scopo di ottenere specifiche informazioni sugli sviluppi futuri, erogazioni di contributi/finanziamenti pubblici;
 - i) riconoscere, in favore di fornitori o collaboratori esterni che operino nei confronti della Pubblica Amministrazione in nome e per conto della Società, compensi indebiti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
 - j) effettuare prestazioni in favore di terzi in genere non direttamente correlate e corrispondenti a quanto contrattualmente pattuito con tali soggetti;
 - k) accordare e corrispondere agli assegnatari di incarichi di natura professionale somme non adeguatamente proporzionate all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato;
 - l) effettuare pagamenti a soggetti diversi dalla controparte contrattuale;
 - m) presentare dichiarazioni, comunicazioni e/o documenti contenenti informazioni non veritiere, fuorvianti o parziali, incomplete alla Pubblica Amministrazione, ovvero omettere informazioni, al fine di ottenere provvedimenti favorevoli della Pubblica Amministrazione e comunque nell'ambito di qualsivoglia attività di natura imprenditoriale svolta dalla Società;
 - n) presentare o tentare di presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire finanziamenti, contributi, erogazioni di varia natura ovvero per ottenere un indebito beneficio o qualsiasi altro vantaggio per la Società;
 - o) destinare o tentare di destinare a finalità diverse da quelle per le quali sono stati concessi contributi, sovvenzioni o finanziamenti o altra erogazione dello stesso tipo ottenuti dallo Stato o da un altro ente pubblico o dell'Unione Europea;

- p) ricorrere a forme di contribuzione che, sotto forma di incarichi, consulenze, pubblicità, configurino invece forme di doni o regalie verso pubblici funzionari e enti e autorità pubbliche;
- q) favorire, nei processi d'acquisto taluni soggetti, fornitori o sub-fornitori, perché indicati dai rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- r) alterare il funzionamento di un sistema informatico in danno della Pubblica Amministrazione ovvero manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un indebito vantaggio;
- s) esibire o fornire documenti e/o dati falsi a qualsiasi organo della Pubblica Amministrazione;
- t) tenere una condotta ingannevole nei confronti della Pubblica Amministrazione che possa indurre in errore la stessa;
- u) omettere di fornire alla Pubblica Amministrazione informazioni dovute, al fine di orientare a proprio favore decisioni della stessa.

A tal fine è necessario:

- effettuare dichiarazioni a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, contenenti solo elementi autentici e accurati;
- adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede in relazione a qualsiasi attività aziendale da intraprendersi;
- garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede in qualsiasi rapporto professionale che si intraprenda con membri della Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio;
- definire per iscritto qualsiasi tipo di accordo con consulenti e collaboratori in modo da rendere evidenti i termini dell'accordo stesso, con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione e alle condizioni economiche sottostanti.

II.4. Principi generali in tema di delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001)

In relazione ai delitti informatici e di trattamento illecito dei dati è fatto divieto di:

- introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto di accesso;
- accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati di soggetti pubblici o privati, o a parti di esse, non possedendo le credenziali di accesso o mediante l'utilizzo di credenziali di altri soggetti abilitati;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la

disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o ad esso pertinenti o comunque di pubblica utilità;

- introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico contenenti dati falsi e/o alterati;
- intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (ad esempio, virus, worm, trojan, spyware, dialer, keylogger, rootkit) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- detenere, procurarsi, riprodurre o diffondere abusivamente codici di accesso o comunque mezzi idonei all'accesso ad un sistema protetto da misure di sicurezza;
- procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti, ovvero favorirne l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento;
- rimuovere il software antivirus installato sugli strumenti informatici in dotazione agli utenti;
- installare software / programmi aggiuntivi rispetto a quelli necessari alle esigenze connesse all'operatività aziendale;
- aggirare o tentare di aggirare i sistemi di sicurezza aziendali (ad esempio, antivirus, firewall, proxy server, ecc.);
- lasciare il proprio personal computer incustodito al di fuori del posto di lavoro e senza protezione password o modificare/alterare le configurazioni impostate.

Le Strutture aziendali e, in particolare, coloro i quali rivestono posizioni rilevanti nell'utilizzo e nell'amministrazione dei sistemi informatici, devono ispirare la loro azione ai seguenti principi generali:

- **riservatezza - garanzia** che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;

- **integrità - garanzia** che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;
- **disponibilità - garanzia** di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

II.5. Principi generali in tema di delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) e Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001)

Tutti coloro che operano per conto della Società devono conformarsi ai principi di integrità, prudenza, correttezza, trasparenza e onestà, osservando le seguenti prescrizioni:

- chiunque, agendo in nome o per conto della Società, entri in contatto con soggetti terzi con i quali la stessa intenda intraprendere relazioni commerciali o debba intrattenere rapporti di qualsivoglia natura con gli stessi, deve:
 - a) informare tali soggetti degli impegni e degli obblighi imposti dal Codice Etico e dal Modello e pretenderne l'osservanza sulla base di espresse previsioni contrattuali;
 - b) interrompere immediatamente qualsiasi rapporto con i soggetti che si rifiutino o comunque mostrino di non volersi adeguare al Codice Etico e al Modello;
- verificare periodicamente la correttezza, effettività, congruità e rispondenza agli interessi sociali delle prestazioni richieste, erogate da parte o a favore di terzi, in modo da garantire l'instaurazione ed il mantenimento soltanto di rapporti commerciali, finanziari e consulenziali corretti, realmente rispondenti agli interessi sociali e connotati da effettività, trasparenza e congruità.

Devono essere, inoltre, rispettati i principi di:

- prudenza, accuratezza ed obiettività nella selezione, individuazione o comunque nell'assunzione e prosecuzione di rapporti con soggetti terzi e nella determinazione delle condizioni afferenti al rapporto medesimo. I rapporti con le controparti possono essere instaurati solo previa accurata e documentata attività istruttoria, verificando, tra l'altro, che non ricorrano circostanze che possano indurre a ritenere che la controparte operi in modo illecito in Italia o all'estero;
- correttezza, trasparenza ed accuratezza nelle appostazioni contabili, negli adempimenti fiscali e nelle verifiche che ne sono presupposto.

In particolare, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- utilizzare, anche occasionalmente, la Società o una sua Struttura/Unità aziendale allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più delitti di criminalità organizzata;

- effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- ricevere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attività della Società;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di criminalità organizzata, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l'incremento delle loro disponibilità economiche;
- usare violenza o minaccia nei confronti di un soggetto chiamato a rendere davanti all'Autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
- promettere di offrire denaro o altra utilità ad un soggetto chiamato a rendere davanti all'Autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
- influire in qualsiasi modo sulla volontà di rispondere di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni innanzi l'Autorità giudiziaria, determinandoli a rendere dichiarazioni mendaci ovvero inducendoli ad avvalersi della facoltà di non rispondere.

Alla luce di quanto sopra, al fine di prevenire la commissione dei reati in oggetto, la Società adotta norme di comportamento improntate a:

- a. verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro;
- b. verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei Destinatari terzi;
- c. verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano completi ed aggiornati sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo;
- d. verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari ed ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.

II.6. Principi generali in tema di reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001)

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati societari, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree a rischio sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e

regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e nello specifico nella gestione di tutte le attività:

- a. che possano incidere sulla integrità del capitale sociale, o su ogni altro presidio previsto dalle norme o dalle procedure interne a garanzia dei creditori e dei terzi in genere;
- b. funzionali alla formazione e redazione del bilancio e di ogni comunicazione sociale, relazione, prospetto previsti dalle norme, rappresentando e comunicando tempestivamente, correttamente e con completezza i dati e le informazioni inerenti la situazione finanziaria, patrimoniale e economica della Società;
- c. finalizzate a garantire il corretto funzionamento e la capacità operativa degli organi sociali, con particolare riferimento alla libera formazione ed espressione della volontà delle assemblee, omettendo ogni atto, informazione o rappresentazione fraudolenta o simulata che possa influenzare scorrettamente tale volontà.

A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto, in particolare, di:

- a) fornire, redigere o trasmettere dati o documenti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o non rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b) tenere ogni comportamento atto ad impedire, ostacolare o deviare, mediante l'artificiosa alterazione dei dati e delle informazioni, l'esecuzione delle operazioni di controllo e di revisione da parte degli organi (interni ed esterni) deputati al controllo ed alla vigilanza delle diverse funzioni di gestione degli adempimenti societari;
- c) alterare o, comunque, riportare in modo non corretto, i dati e le informazioni destinati alla predisposizione e stesura dei documenti societari di natura patrimoniale, economica e finanziaria;
- d) illustrare dati ed informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività;
- e) pubblicare o divulgare notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento od ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimoniale della Società;
- f) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società.

- conservare agli atti sociali per ogni operazione contabile di adeguata documentazione a supporto dell'attività svolta;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto, in particolare, di:

- a) restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o da destinare per legge a riserva, nonché ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
 - c) restituire conferimenti al socio o liberarlo dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di riduzione legittima del capitale sociale;
 - d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni o comunque effettuare operazioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, in violazione delle disposizioni di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori;
 - e) procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
 - f) acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dei casi previsti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- mettere a disposizione dei soci e degli altri Organi Sociali tutta la documentazione sulla gestione della Società necessaria ad effettuare le attività di controllo legalmente attribuite agli stessi. A questo proposito, ai Destinatari è fatto particolare divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci e degli altri Organi di controllo, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti;
 - garantire il regolare funzionamento e andamento della Società e degli organi sociali, agevolando ed assicurando tutte le forme di controllo interno sulla gestione sociale previste dalla legge, nonché favorendo la libera formazione ed assunzione delle decisioni della Società.

A questo proposito, per i Destinatari:

- a) è fatto divieto di tenere condotte che impediscono materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o dei soci;

- b) è fatto divieto di porre in essere, in occasione di Assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
 - c) è fatto obbligo di trasmettere tempestivamente al Collegio Sindacale i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, o sui quali il Collegio deve esprimere un parere;
 - d) è fatto obbligo di mettere a disposizione del Collegio Sindacale e dei soggetti che svolgono le attività controllo contabile i documenti sulla gestione della Società, onde consentire a tali organismi di espletare le necessarie verifiche;
 - e) è fatto obbligo di rispettare ed osservare rigorosamente tutte le previsioni di legge a tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- attenersi alle precise regole di comportamento indicate nei protocolli di riferimento nella conclusione di contratti con altre società private, omettendo di dare o promettere denaro o altra utilità, così da non indurre gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori ovvero i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno di essi, a violare gli obblighi inerenti il loro ufficio ovvero gli obblighi di fedeltà;
 - effettuare una comunicazione tempestiva, corretta e in buona fede alle Autorità di Vigilanza in tutti i casi previsti dalla legge o dai regolamenti.

A tale scopo, i Destinatari devono:

- a) inviare alle Autorità di Vigilanza le segnalazioni previste dalla legge o dai regolamenti ovvero richieste ad altro titolo alla Società in modo tempestivo, completo ed accurato, trasmettendo a tal fine tutti i dati e i documenti previsti o richiesti;
- b) indicare nelle predette segnalazioni dati rispondenti al vero, completi e corretti, dando indicazioni di ogni fatto rilevante relativo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- c) evitare ogni comportamento che possa ostacolare le Autorità di Vigilanza nell'esercizio delle proprie prerogative (attraverso, ad esempio, mancanza di collaborazione, comportamenti ostruzionistici, risposte reticenti o incomplete, ritardi pretestuosi).

II.7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001)

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti in oggetto, ai Destinatari è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti non conformi alle leggi e ai regolamenti vigenti in ogni contesto geografico ed ambito operativo, anche per quanto attiene la prevenzione dei reati in materia di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico;
- instaurare rapporti (commesse, appalti, consulenze o qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria) con soggetti, enti, società o associazioni in qualsiasi forma costituite, in Italia o all'estero - sia direttamente che per il tramite di interposta persona - che si sappia o si abbia ragione o sospetto di ritenere facciano parte o siano comunque legati o intrattengano rapporti di qualsiasi natura con associazioni o gruppi criminali (ad esempio inseriti nelle Liste di Riferimento definite da Banca d'Italia, ONU, UE, OFAC, ecc.), ovvero comunque dei quali non si sia accertata con accuratezza, diligenza ed in modo tracciabile e documentato l'identità, l'integrità e la correttezza, nonché, in caso di società, l'effettiva proprietà o i legami di controllo;
- instaurare rapporti con soggetti che si rifiutino o mostrino reticenza nel fornire informazioni rilevanti ai fini della loro corretta, effettiva e completa conoscenza o rispetto ai quali sussistano elementi di sospetto in ragione anche dell'eventuale operatività in Paesi non collaborativi, ovvero che facciano richiesta od offrano prestazioni che, pur astrattamente vantaggiose per la Società, presentino profili di sospettosità o di irregolarità;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendono porre in essere uno o più delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, ovvero a favore di soggetti che perseguono, direttamente o indirettamente, finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminali attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l'incremento delle loro disponibilità economiche.

Rilevano, a tal fine, i fondi e le risorse economiche erogate a favore di un soggetto o di un gruppo nella consapevolezza - o quantomeno con il ragionevole sospetto - che:

- i. persegua finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
 - ii. il beneficiario dei fondi li destinerà a tali soggetti o gruppi;
 - iii. le risorse finanziarie saranno utilizzate per commettere i delitti in oggetto;
- raccogliere, erogare o mettere a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento di condotte con finalità di terrorismo;
 - sottrarre, distruggere, disperdere, sopprimere o deteriorare beni o denaro sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento di condotte con finalità di terrorismo;

- effettuare prestazioni in favore di terzi non direttamente correlate e corrispondenti a quanto contrattualmente pattuito con tali soggetti;
- effettuare pagamenti su conti cifrati o numerati o in denaro contante (salvo per importi modici e nel rispetto di quanto previsto nella procedura aziendale per la gestione della cassa) e in ogni caso a soggetti diversi dalla controparte contrattuale;
- effettuare pagamenti, nonché erogare liberalità o altre utilità, verso soggetti - persone fisiche o giuridiche - che siano iscritti nelle Liste stilate dalle organizzazioni internazionali (ad esempio, ONU, UE, OFAC, ecc.) al fine di prevenire il finanziamento del terrorismo ed il riciclaggio;
- riconoscere compensi o provvigioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione o che non siano adeguatamente proporzionati all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato, del tipo di incarico da svolgere e delle prassi vigenti in ambito locale;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione che possa presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto, ovvero che possa determinare l'instaurazione o il mantenimento di rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità delle stesse e/o della reputazione delle controparti;
- utilizzare, anche occasionalmente, la Società o una sua funzione aziendale allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente paragrafo;
- dare rifugio o fornire ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione o ogni altro supporto a persone che partecipano ad associazioni eversive o con finalità di terrorismo.

Inoltre, vige l'obbligo di:

- assicurare la regolarità del ciclo passivo al fine di garantire che:
 - i. ogni pagamento sia effettuato tramite bonifico bancario (con le sole eccezioni definite nella procedura aziendale per la gestione della cassa), essendo vietato l'utilizzo di contanti o strumenti di pagamento analoghi e in modo che ne sia garantita la tracciabilità (importo, nome/denominazione del destinatario, causale e numero di conto corrente);
 - ii. il pagamento sia effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato nel contratto o nella relativa documentazione contabile e a favore della controparte contrattuale, essendo esclusa la possibilità di effettuare pagamenti su conti cifrati, intestati a soggetti terzi, in un Paese terzo rispetto a quello delle parti contraenti o a quello di esecuzione del contratto o verso soggetti che siano iscritti nelle Liste stilate dalle organizzazioni internazionali (ad esempio, ONU, UE, OFAC, ecc.) al fine di prevenire il finanziamento del terrorismo ed il riciclaggio;

- iii. il pagamento corrisponda esattamente all'importo oggetto di pattuizione contrattuale;
- iv. vi sia piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti/richieste di pagamento e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- assicurare che pagamenti o rimborsi di spese, compensi, sconti, note di accredito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta in favore di soggetti interni o soggetti terzi alla Società avvengano solo qualora:
 - i. trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito;
 - ii. rappresentino il corrispettivo di beni, servizi, prestazioni, ecc. effettivamente ricevute dalla Società;
 - iii. siano supportati da giustificativi ed idoneamente documentati;
- identificare l'attendibilità dei consulenti, fornitori, e, più in generale, delle controparti terze, al fine di verificarne l'onorabilità e l'affidabilità, anche sotto il profilo della correttezza e tracciabilità delle transazioni economiche con gli stessi, evitando di instaurare o proseguire rapporti con soggetti che non presentino o mantengano nel tempo adeguati requisiti di trasparenza e correttezza;
- monitorare nel tempo il permanere in capo alle controparti dei requisiti di affidabilità, correttezza, professionalità e onorabilità;
- selezionare le controparti sulla base di criteri di trasparenza, di economicità e correttezza, garantendo la tracciabilità delle attività atte a comprovare i menzionati criteri;
- effettuare una attività di verifica preventiva finalizzata all'accertamento della reputazione, onorabilità, affidabilità, professionalità, competenza ed esperienza delle controparti, nonché atta ad identificare eventuali condizioni di incompatibilità e conflitto di interessi o la sussistenza di condanne penali o sanzioni a carico delle stesse;
- accertare la località della sede o residenza della controparte, la quale non deve essere situata in Paesi a "regime fiscale privilegiato", salvo che si tratti di contratti da stipularsi con controparti residenti in tali Paesi e tali Paesi siano i medesimi in cui saranno svolte le prestazioni oggetto del contratto;
- determinare i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissare i criteri di valutazione delle offerte;
- identificare l'unità organizzativa responsabile dell'esecuzione dei contratti.

II.8. Principi generali in tema di delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) e Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001)

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti in oggetto, ai Destinatari è fatto divieto di:

- a) considerare prevalente qualsiasi condizione economica rispetto alla tutela dei lavoratori ed alle normative vigenti in materia;
- b) omettere di segnalare carenze o irregolarità nella documentazione ricevuta dai potenziali candidati ovvero dai dipendenti (es. permesso di soggiorno);
- c) stabilire rapporti di qualsiasi natura (ivi inclusi rapporti di lavoro, anche ad opera di collaboratori esterni, fornitori o partner commerciali), con soggetti che si sappia o si abbia ragione di sospettare che si avvalgano del lavoro di minori o di personale assunto in maniera irregolare o che comunque operino in violazione delle leggi e delle normative in materia di tutela dei diritti dei lavoratori;
- d) utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante società di lavoro interinale, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno;
- e) corrispondere ai lavoratori, in maniera reiterata, retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali di riferimento o comunque sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- f) violare reiteratamente la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, ecc.;
- g) sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti;
- h) effettuare discriminazioni nelle assunzioni o nella gestione del rapporto contrattuale;
- i) effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato italiano;
- j) compiere altri atti diretti a procurare illegalmente o agevolare l'ingresso di stranieri nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato.

Inoltre, vige l'obbligo di:

- assumere il personale della Società con regolare contratto di lavoro, in conformità alle leggi ed ai CCNL di riferimento, anche in termini di retribuzioni (coerenza rispetto alla quantità e qualità della prestazione lavorativa), orario di lavoro, periodi di riposo, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria, ferie, ecc.;
- rispettare la normativa di riferimento per l'assunzione di personale extra-comunitario;
- nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali agenzie si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e non agiscano in violazione della normativa in

materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, richiedendo espressamente l'impegno al rispetto del Modello adottato dalla Società;

- assicurarsi, con apposite clausole contrattuali, che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e non agiscano in violazione della normativa in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, richiedendo espressamente l'impegno al rispetto del Modello adottato dalla Società;
- monitorare periodicamente le condizioni di lavoro del personale, ad esempio mediante indagini di clima del lavoro.

II.9. Principi generali in tema di Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001)

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati oggetto di analisi, è fatto divieto di:

- ricevere, trasmettere, trasferire, vendere, acquistare o comunque movimentare, beni, denaro o altre utilità, nella consapevolezza o nel dubbio della loro provenienza illecita;
- violare le norme di legge esistenti circa le modalità di incasso e/o pagamento;
- instaurare rapporti (consulenze o qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria) con soggetti, enti, società o associazioni in qualsiasi forma costituite, in Italia o all'estero – sia direttamente che per il tramite di interposta persona – che si sappia o si abbia ragione o sospetto di ritenere facciano parte o siano comunque legati o intrattengano rapporti di qualsiasi natura con associazioni o gruppi criminali (ad esempio, inseriti nelle Liste di Riferimento definite da Banca d'Italia, ONU, UE, OFAC, ecc.), ovvero comunque dei quali non si sia accertata con accuratezza, diligenza ed in modo tracciabile e documentato l'identità, l'integrità e la correttezza nonché, in caso di società, l'effettiva proprietà o i legami di controllo;
- impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo oppure compiere, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa.

È, altresì, fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e di collaborazione, nel rispetto delle norme di legge, in tutte attività inerenti all'operatività aziendale, ed in particolare nell'ambito delle attività sensibili, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione normativa in materia;
- verificare l'attendibilità dei fornitori e di eventuali partner commerciali e finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici o

acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori);

- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta dei fornitori e di eventuali partner commerciali e finanziari, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati-presupposto;
- verificare la regolarità degli incassi/pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- utilizzare il bonifico bancario quale strumento privilegiato di incasso e di pagamento;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;
- conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- ispirarsi a criteri di trasparenza nella gestione delle transazioni tra parti correlate, da effettuarsi sempre e comunque in conformità agli standard di mercato;
- informare tempestivamente chi di dovere - nel rispetto delle disposizioni previste dalla regolamentazione interna - ogniqualvolta si è a conoscenza, si sospetta o si hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio.

II.10. Principi generali in tema di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25- octies.1 D.Lgs. n. 231/2001)

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- utilizzare gli strumenti di pagamento aziendali diversi dal denaro contante, di cui si abbia la disponibilità per ragioni inerenti alla propria attività lavorativa, per scopi differenti da quelli per i quali sono stati assegnati;
- ottenere credenziali di accesso ai sistemi di pagamento online, aziendali o di terzi, con metodi o procedure non conformi rispetto alla regolamentazione interna o esterna;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici, aziendali o di terzi, al fine di utilizzare indebitamente strumenti di pagamento diversi dai contanti.

È, altresì, fatto obbligo di rispettare le disposizioni legislative e regolamentari, interne ed esterne, in materia di utilizzo degli strumenti di pagamento e di circolazione di carte di pubblico credito e valori di bollo.

II.11. Principi generali in tema di delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001)

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- effettuare download illegali o trasmettere a soggetti terzi contenuti protetti dal diritto d'autore;
- riprodurre o distribuire abusivamente fonogrammi o videogrammi di opere musicali o audiovisive;
- riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico il contenuto di una banca dati senza aver preventivamente ottenuto la necessaria autorizzazione dal legittimo titolare del diritto d'autore e/o del diritto di sfruttamento economico della banca dati medesima.

Con riferimento all'acquisto o all'utilizzo da parte della Società di qualsivoglia bene suscettibile di tutela ai sensi del diritto d'autore, è fatto altresì obbligo ai Destinatari di ottenere dai rispettivi titolari e/o licenzianti dei relativi diritti di utilizzo sui beni in questione, specifiche dichiarazioni volte ad attestare le seguenti principali circostanze:

- a. di essere i legittimi titolari dei diritti di sfruttamento economico sui beni oggetto di cessione o comunque di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;
- b. di garantire che i beni oggetto di cessione o di concessione in uso non violano alcun diritto di proprietà intellettuale in capo a terzi;
- c. di impegnarsi a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia danno o pregiudizio di natura patrimoniale e non, le potesse derivare, per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.

II.12. Principi generali in tema di reati ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001)

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati ambientali, tutti i Destinatari sono tenuti al rispetto delle normative nazionali e internazionali in materia di tutela dell'ambiente, nonché dei regolamenti emessi dalle Autorità competenti in materia ambientale.

Tutti i Destinatari del Modello – ciascuno per le attività di propria competenza specificamente individuate – devono attuare le misure in materia di tutela dell'ambiente adottate dalla Società, nonché l'adempimento degli obblighi di:

- agire nel rispetto dei poteri e delle responsabilità espressamente conferite e osservare le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della protezione dell'ambiente;

- effettuare controlli periodici sulle prestazioni degli impianti e attrezzature al fine di fare rispettare i limiti quali-quantitativi di emissione contenuti nelle autorizzazioni;
- eseguire le verifiche interne secondo le modalità e la periodicità definita dalla Società;
- segnalare immediatamente eventuali situazioni di criticità di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre i conseguenti rischi ambientali;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi eventualmente imposti dall'Autorità competente o comunque necessari per la protezione dell'ambiente.

Inoltre, sempre con riferimento alla gestione delle tematiche ambientali, è tassativamente proibito qualsiasi comportamento finalizzato:

- all'instaurazione di rapporti con società terze che non abbiano adeguate caratteristiche tecnico-professionali o di correttezza o non dispongano di tutte le autorizzazioni necessarie, ad esempio, allo svolgimento delle attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti;
- alla stipula o mantenimento di rapporti contrattuali (ad esempio, locazione, comodato, ecc.) con soggetti che si sappia possano incorrere nella violazione delle norme ambientali;
- alla gestione diretta o indiretta dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione) in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

II.13. Principi generali in tema di reati tributari (art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati tributari, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo i Destinatari sono tenuti a:

- redigere, fornire o trasmettere all'Amministrazione Finanziaria documenti e/o dati corretti, completi, esatti e rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione limpida della situazione fiscale e finanziaria della Società ai fini dell'esatto adempimento degli obblighi fiscali e tributari;
- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione con l'Amministrazione Finanziaria, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato e veritiero giudizio ai fini fiscali sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale e tributaria della Società.

A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto in particolare di:

- a) contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria) ed utilizzare nelle dichiarazioni (relativa alle imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto) elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti per operazioni oggettivamente/soggettivamente inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
 - b) indicare nelle dichiarazioni elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
 - c) omettere di presentare una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero la dichiarazione di sostituto d'imposta;
 - d) emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni oggettivamente/soggettivamente inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
 - e) alterare o comunque riportare in maniera inesatta i dati e le informazioni destinati alla predisposizione e stesura dei documenti di natura patrimoniale, economica, finanziaria e fiscale;
 - f) occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione – in modo da non consentire all'Amministrazione Finanziaria la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari – al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi;
 - g) utilizzare in compensazione crediti non spettanti o inesistenti.
- non alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri beni/cespiti o sui beni altrui idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;
 - illustrare dati ed informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria e fiscale della Società;
 - mettere a disposizione dei soci e degli altri Organi Sociali tutta la documentazione riguardante la gestione della Società e prodromica allo svolgimento di ogni e qualsivoglia attività di verifica e controllo legalmente e statutariamente attribuita ai predetti.

A questo proposito, ai Destinatari è fatto particolare divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente o comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci e degli altri Organi di controllo mediante l'occultamento o la distruzione di documenti ovvero mediante l'uso di altri mezzi fraudolenti.

II.14. Reati contro il patrimonio culturale (art. art. 25-septiesdecies e art. 25-octiescies D.Lgs. 231/2001)

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati contro il patrimonio culturale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i Destinatari sono tenuti a:

- adottare le misure necessarie ad assicurare la tutela del patrimonio culturale, e dunque dei beni culturali - quali cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà – e dei beni paesaggistici - ossia gli immobili e le aree che presentano cospicui caratteri di bellezza naturale, una non comune bellezza e in generale quelle aree costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio;
- coinvolgere la Soprintendenza ai Beni Culturali per tutte le attività che abbiano ad oggetto o che comunque abbiano un impatto anche indiretto sui beni culturali di cui la Società ha la proprietà o la disponibilità e rispettare le disposizioni da quest'ultima impartite.

CAPITOLO III

INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' SENSIBILI

IN RELAZIONE AI DELITTI CON RISCHIO BASSO O MOLTO BASSO O TRASCURABILE O NON RILEVANTE

III.1. Le fattispecie che rientrano nella fascia di attenzione trascurabile o non rilevante

Con riferimento alle fattispecie previste e punite dal legislatore e ricomprese nell'ambito dei Reati-Presupposto rispetto ai quali si è ritenuto di identificare un rischio basso o molto basso o trascurabile/non rilevante, secondo lo Schema contenuto nell'Allegato B alla Parte Generale, denominato “*Risk Assessment*”, appare di tutta evidenza come:

- (i) la commissione di detti reati da parte dei Destinatari non sia idonea a creare un vantaggio o un interesse apprezzabile e rilevante per la Società;

ovvero

- (ii) la fattispecie delittuosa non possa trovare concreta configurazione, atteso l'ambito di attività tipica della Società.

III.2. Principi generali di comportamento

Con riferimento alle fattispecie previste e punite dal legislatore e ricomprese nell'ambito dei Reati-Presupposto rispetto ai quali si è ritenuto di identificare un rischio basso o molto basso o trascurabile/non rilevante, si ritiene che un adeguato sistema di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei Destinatari del Modello, sia da ritenersi idoneo e sufficiente, unitamente:

- (i) al rispetto dei principi di comportamento enunciati nel Codice Etico, allegato al presente Modello;
- (ii) all'applicazione di principi di controllo generale sulla base dei quali sono state redatte le procedure interne adottate dalla Società unitamente al presente Modello;
- (iii) all'applicazione delle Procedure interne adottate unitamente al presente Modello.

In particolare detti principi concernono:

- a) la segregazione delle attività: separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla, così da escludere che un unico soggetto possa gestire in autonomia un intero processo; per tale ragione non può esserci identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e/o dalle procedure adottate dalla Società;
- b) poteri autorizzativi e di firma: coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società; a tale riguardo sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e sono descritte le diverse mansioni presenti all'interno della Società e l'assegnazione e l'esercizio di poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- c) tracciabilità: verificabilità *ex post* del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento delle attività; le fasi di formazione ed i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;
- d) sistema dei controlli: controlli effettuati direttamente nell'ambito della gestione di ciascun processo e controlli di tipo preventivo, contestuale e consuntivo effettuati dalle funzioni a ciò preposte e dall'OdV.

CAPITOLO IV - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ARTT. 24 E 25 D.LGS. N. 231/2001

IV.1. Caratteristiche generali dei reati contro la Pubblica Amministrazione

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto sono state individuate dalla Società le attività sensibili nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto.

Il processo di individuazione di dette attività ha valutato i profili sostanziali di rischio di reato in relazione ai rapporti che la Società intrattiene con la Pubblica Amministrazione.

Si osserva che ai fini del Modello per:

- **Pubblica Amministrazione**: si intende l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, ecc.) e in alcuni casi privati (Concessionari di pubblico servizio, Amministrazioni aggiudicatrici, Società miste, ecc.) e tutte le altre

figure che svolgono in qualsiasi modo la funzione pubblica nell'interesse della collettività;

- **Pubblici Ufficiali:** sono *“coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”*. La norma precisa che *“è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi”*;
- **Pubblica Funzione amministrativa:** si intende l'esercizio delle attività, disciplinate dalle norme di diritto pubblico, attinenti alla funzione legislativa, amministrativa e giudiziaria. La funzione pubblica è caratterizzata dall'esercizio del potere autoritativo, del potere deliberativo e del potere certificativo della Pubblica Amministrazione;
- **Potere deliberativo:** si intende il potere attinente alla *“formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione”*, cioè a qualsiasi attività che concorra ad esprimere la volontà pubblica;
- **Potere autoritativo:** si intendono le attività che permettono di realizzare interessi pubblici con atti impositivi della volontà pubblica, ovverosia quella serie di attività che si esplicano attraverso l'esercizio di un potere pubblico discrezionale verso un soggetto che si trova su un piano non paritetico rispetto all'autorità;
- **Potere certificativo:** si intende la facoltà di certificare, rappresentare, attestare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un “pubblico agente”;
- **Pubblico Servizio:** si intende l'esercizio delle attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica o l'esercizio delle attività volte a garantire i diritti fondamentali della persona;
- **Pubblici Ufficiali:** si intendono le persone istituzionalmente preposte ad esplicare il potere autoritativo, ma anche chi svolge le attività istruttorie o preparatorie dell'*iter* deliberativo della Pubblica Amministrazione;
- **Incaricati di un Pubblico Servizio:** sono coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un “pubblico servizio”, cioè *“un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

In questo caso, non è necessario che l'attività svolta sia direttamente imputabile ad un soggetto pubblico, essendo sufficiente che il servizio realizzi direttamente finalità pubbliche, cioè quelle assunte come proprie dal soggetto pubblico, anche se realizzate concretamente attraverso organismi privati.

Esempi di Incaricati di Pubblico Servizio che svolgono un'attività non direttamente imputabile ad un soggetto pubblico sono i dipendenti di società concessionarie di servizi

pubblici, che prestano un pubblico servizio regolamentato nell'atto della concessione attraverso norme di diritto pubblico oppure atti autoritativi.

IV.2. I reati astrattamente ipotizzabili

Secondo quanto emerso dall'attività di *Risk Assessment* (Allegato B – Parte Generale), a fini prudenziali, **tutte le fattispecie indicate negli artt. 24 e 25 del Decreto sono state collocate nella fascia di massima attenzione (FASCIA ALTA)** e potenzialmente possono interessare la Società (ad eccezione della fattispecie di cui all'art. 2, L. n. 898/1986 che è stata collocata nella fascia di attenzione trascurabile/non rilevante) ovvero sia:

- a. malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- b. indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- c. turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- d. turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.);
- e. truffa ai danni dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- f. truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- g. frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- h. peculato (art. 314 c.p.);
- i. indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.);
- j. peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- k. concussione (art. 317 c.p.);
- l. corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- m. corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) e circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- n. corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- o. induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater);
- p. corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) e pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- q. istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- r. peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

IV.3. Identificazione delle Attività Sensibili e delle Attività strumentali

La mappatura delle attività a rischio, in relazione ai sopra citati Reati, ha permesso di individuare le cd. Attività Sensibili, ovverosia le attività che presentano rischi diretti di rilevanza penale in relazione ai Reati-Presupposto individuati dal Decreto.

Le attività sensibili individuate sono le seguenti:

- A) richiesta e gestione di finanziamenti e contributi pubblici e mutui agevolati;
- B) accessi, ispezioni e verifiche della Pubblica Amministrazione;
- C) partecipazione a gare pubbliche, anche con soggetti terzi;
- D) esecuzione di contratti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni;
- E) selezione di fornitori e partner commerciali;
- F) richieste di autorizzazioni e licenze per l'esercizio dell'attività della Società e/o di attività strumentali;
- G) stipula di convenzioni o contratti di erogazioni o prestazioni di servizio ai quali si pervenga mediante trattativa privata.

Accanto alle Attività Sensibili sopra indicate, sono state prese in considerazione anche le seguenti attività potenzialmente strumentali:

- A) procedure di assunzione di personale anche appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- B) predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- C) tenuta della contabilità e degli archivi e della redazione dei bilanci;
- D) gestione dei contenziosi civili, penali o amministrativi;
- E) attività che prevedano l'installazione, manutenzione, aggiornamento o gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici e in generale l'uso di sistemi informatici;
- F) gestione degli omaggi, delle spese di rappresentanza e delle sponsorizzazioni;
- G) gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita;
- H) gestione delle consulenze.

IV.4. Strutture aziendali coinvolte

- Ufficio Segreteria.
- Ufficio Tecnico.
- Ufficio Relazioni Esterno.
- Amministratore Unico.

IV.5. Procedure di controllo specifiche

Per tutte le operazioni relative alle Attività Sensibili e delle Attività Strumentali individuate nel precedente paragrafo IV.3., le procedure di prevenzione stabiliscono che sia sempre individuato un Responsabile di attuazione delle operazioni che di regola coincide con il Responsabile dell'Area/Unità aziendale competente per materia (cd. "Referente").

Il Referente:

- informa tempestivamente l'OdV di fatti e circostanze significative riscontrate nell'esercizio delle operazioni a rischio della propria Funzione;
- garantisce il flusso informativo periodico nei confronti dell'OdV;
- informa l'OdV di qualunque criticità o conflitto di interessi sorto nell'ambito dei rapporti tra la propria Funzione e la P.A.;
- verifica che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Società per ottenere il rilascio di autorizzazioni, concessioni e/o contributi e finanziamenti siano complete e veritiere;
- verifica il contenuto di dati e di informazioni riguardanti la Società destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come destinatario la P.A.;
- sottopone a specifica autorizzazione dell'Organo di Amministrazione, se il Responsabile non ha in capo deleghe o procure *da hoc*, l'invio di dati e di informazioni riguardanti la Società destinati a comunicazioni o attestazioni di qualunque natura inoltrate o aventi come destinatario la P.A.

In ogni caso, **tutte le operazioni relative alle Attività Sensibili e le Attività Strumentali** individuate al precedente paragrafo IV.3. sono regolamentate dai seguenti principi di prevenzione e controllo:

- 1) ogni operazione e/o transazione aziendale deve essere autorizzata, documentata, coerente, motivata, registrata e in ogni momento verificabile;
- 2) ogni operazione e/o transazione aziendale deve essere tracciata e tracciabile, utilizzando prevalentemente canali istituzionali e la forma scritta;
- 3) le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari per il rilascio di autorizzazioni o concessioni o per il conseguimento di finanziamenti, contributi e/o erogazioni di varia natura, devono contenere elementi assolutamente veritieri;
- 4) in caso di ottenimento di finanziamenti, contributi e/o erogazioni di varia natura, dovranno essere scrupolosamente rispettati i successivi adempimenti contabili, ivi compresi eventuali rendiconti;
- 5) i poteri e le responsabilità di ciascun soggetto che effettua operazioni nell'ambito di attività sensibili devono sempre essere chiaramente definiti, formalizzati e resi noti all'interno della Società ed all'esterno;

- 6) le deleghe e i poteri di firma e di spesa devono essere adeguati alla carica ricoperta ed effettivi rispetto alle attività da svolgere;
- 7) i documenti inerenti le attività della Società devono sempre essere conservate a cura del Referente e con modalità tali da non consentire la modificazione successiva, se non dandone specifica evidenza;
- 8) tutti gli atti, i contratti, le richieste e le comunicazioni formali inoltrate alla Pubblica Amministrazione devono essere gestiti e sottoscritti solo da coloro che sono dotati di idonei poteri di rappresentanza della Società;
- 9) devono essere definiti chiaramente i soggetti che sono tenuti a svolgere una funzione di controllo e supervisione, non potendo il soggetto che assume e attua la decisione coincidere con il soggetto che le contabilizza;
- 10) è possibile derogare alle procedure operative che attuano il presente Modello solo nei casi di urgenza oppure di impossibilità temporanea adeguatamente motivata. Chi attua la procedura in deroga deve informare tempestivamente l'OdV della deroga e richiedere la successiva ratifica del proprio operato da parte del Referente.

A) Per la gestione dei rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione o incaricati di Pubblico Servizio in relazione alle offerte contrattuali e convenzioni nonché richieste di autorizzazioni, permessi, licenze e nulla osta, anche tramite soggetti terzi si prevedono i seguenti principi generali:

- tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali inoltrate alla Pubblica Amministrazione sono gestiti e firmati esclusivamente da coloro che sono dotati di idonei poteri in base alle norme interne e i prezzi d'offerta sono definiti da soggetto diverso da quello che cura la trattativa;
- la funzione o l'ufficio che predispone i dati e le informazioni riguardanti la Società oggetto delle richieste destinate alla Pubblica Amministrazione è tenuto a garantire la completezza e veridicità delle stesse;
- la funzione o l'ufficio che invia i dati e le informazioni riguardanti la Società oggetto delle richieste destinate alla Pubblica Amministrazione è tenuto a verificare l'autenticità della provenienza delle stesse;
- chiunque fornisce un'informazione relativa alla Società o alle sue attività destinate alla Pubblica Amministrazione è tenuto a garantirne la sicurezza e la riservatezza dell'informazione.

B) Per la gestione dei rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione o incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito delle attività di verifica, di ispezione e di controllo da questi svolte si prevedono i seguenti principi generali:

- alle ispezioni, verifiche e controlli partecipa il Referente unitamente ad altro soggetto responsabile di altra Area;
- di ogni fase del procedimento di verifica o di ispezione sono conservati gli atti amministrativi e il relativo verbale;

- il Referente mette a disposizione tutta la relativa documentazione all'OdV.

C) Per la gestione dei rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione o incaricati di Pubblico Servizio, anche tramite soggetti terzi, nell'ambito di procedimenti amministrativi, civili e penali, anche connessi a cause giuslavoristiche e per la gestione del contenzioso amministrativo, civile e penale, anche attraverso soggetti terzi si prescrivono i seguenti principi generali:

- a tutti i rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione si applica il Codice Etico;
- la scelta dei consulenti coinvolti nell'attività avviene in base a requisiti di professionalità, indipendenza e competenza. L'incarico è conferito per iscritto con indicazione del compenso pattuito e del contenuto della prestazione e deve contenere una clausola risolutiva espressa che riconosca alla Società medesima la possibilità di recedere/risolvere il contratto in caso di violazioni, infrazioni, elusioni anche parziali da parte del collaboratore delle prescrizioni contenute nel presente Modello;
- non sono corrisposti compensi a consulenti in misura non congrua rispetto alle prestazioni effettivamente rese alla Società o difformi dalle condizioni o dai parametri indicati nel mandato conferito.

D) Per le operazioni relative alla gestione delle risorse finanziarie si prescrivono i seguenti principi generali:

- preventiva pianificazione del fabbisogno finanziario;
- individuazione dei controlli specifici sull'utilizzo delle risorse finanziarie;
- fatta salva la gestione della piccola cassa, divieto di effettuare i pagamenti in contanti;
- i rimborsi devono essere a piè di lista e giustificati, documentati e inerenti all'attività della Società;
- i pagamenti mediante carta sono controllati a posteriori;
- divieto di eseguire disposizioni in assenza dell'autorizzazione dei soggetti dotati di poteri di spesa, secondo il sistema delle deleghe in vigore;
- tracciabilità di ogni disposizione che genera un flusso finanziario in modo da consentire la verifica dei processi di decisione, autorizzazione e svolgimento;
- ciascuna disposizione deve essere supportata da documentazione adeguata, chiara e completa che deve essere archiviata, in modo tale da consentire in qualunque momento il controllo sulle motivazioni, le caratteristiche dell'operazione e l'individuazione dei soggetti che hanno eseguito l'operazione, che hanno concesso le autorizzazioni e hanno effettuato le verifiche.

E) Per le operazioni relative alla gestione dei rapporti consulenziali si prescrivono i seguenti principi generali:

- individuazione preventiva dei requisiti di professionalità richiesti;
- motivazione degli incarichi conferiti ai collaboratori esterni;
- redazione degli incarichi per iscritto;
- gli incarichi devono recare l'indicazione del compenso pattuito e prevedere una clausola risolutiva espressa che riconosca alla Società medesima la possibilità di risolvere il contratto in caso di violazioni, infrazioni, elusioni anche parziali delle prescrizioni contenute nel presente Modello o nel Codice Etico e/o di applicare penali a seconda della gravità della violazione riscontrata;
- raccolta preventiva del consenso al trattamento dei dati personali e si informi il consulente circa gli obblighi di trasparenze e quindi di pubblicazione dell'incarico;
- congruità del compenso corrisposto al consulente.

F) Per le operazioni relative alla selezione del personale e alla gestione del rapporto di lavoro si prescrivono i seguenti principi generali:

- a) le assunzioni devono sempre precedute da un'analisi del fabbisogno effettuata a seguito di apposita istruttoria;
- b) devono essere individuati criteri di valutazione dei candidati oggettivi e di merito e che rispondano alle esigenze di trasparenza del processo di selezione del candidato;
- c) devono essere definiti i requisiti minimi necessari per il ruolo da ricoprire, adeguati al profilo professionale richiesto;
- d) l'esito del processo valutativo dei candidati deve essere adeguatamente motivato e formalizzato in apposita documentazione e deve essere sottoposto all'approvazione dell'Organo Amministrativo;
- e) la definizione del relativo livello di retribuzione deve essere in linea con la quantità e qualità della prestazione lavorativa richiesta e facendo riferimento a quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali o territoriali/dalle tabelle retributive di riferimento (ove esistenti);
- f) la verifica del rispetto delle normative di legge relative allo svolgimento delle prestazioni lavorative in linea con il normale orario di lavoro e al godimento di ferie, riposi, permessi e congedi (es. matrimoniale, maternità, ecc.) e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti;
- g) devono essere previsti sistemi, anche automatizzati, che garantiscano la tracciabilità della rilevazione delle presenze in accordo con le previsioni di legge applicabili;
- h) la regolamentazione dell'utilizzo di eventuali impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei dipendenti in coerenza con le disposizioni normative vigenti, nonché l'utilizzo di situazioni alloggiative dignitose e non degradanti.
- i) il processo di selezione del personale deve prevedere:
 - il divieto di assumere minori in età non lavorativa;

- il divieto di assumere stranieri in assenza di permesso di soggiorno;
- la ricerca di una pluralità di candidature in funzione della complessità del ruolo da ricoprire;
- la gestione dei conflitti di interesse tra il selezionatore e il candidato, prevedendo il coinvolgimento dell'OdV e dell'RPC, qualora opportuno;
- il ricorso a selezioni pubbliche per ogni tipologia di assunzione;
- il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità (ivi inclusi i principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs. n. 33/2013);
- la composizione delle commissioni di concorso, secondo criteri predeterminati e regolamentati;
- la produzione di idonea dichiarazione, in capo ai Componenti delle commissioni di concorso e/o di selezione, di insussistenza di situazione di incompatibilità tra essi e i concorrenti ai sensi della normativa vigente;
- la dichiarazione, da parte del responsabile del procedimento e dei componenti della commissione, in merito all'assenza di conflitti di interesse;
- la tracciabilità delle operazioni relative alle attività di selezione del personale, garantite a mezzo di idonea archiviazione dei documenti, anche al fine di consentire le opportune verifiche ex-post;
- nel caso di assunzione tramite il ricorso ai centri impiego, il trattamento dei lavoratori interinali come prestazione di servizio e assoggettamento alle relative procedure;
- la verifica circa l'insussistenza di procedimenti penali/carichi pendenti, in capo ai concorrenti e il rilascio di apposita autocertificazione;
- il possesso, in caso di cittadini di Paesi extracomunitari, di permesso di soggiorno in corso di validità).

G) Per le operazioni relative alle erogazioni liberali e sponsorizzazioni si prescrivono i seguenti principi generali:

- siano ammesse contribuzioni per finanziare iniziative sia pubbliche che private che abbiano attinenza con i servizi erogati dalla Società che abbiano una ricaduta sul territorio o che abbiano una elevata valenza sociale.

H) Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, si prescrivono i seguenti principi generali:

- idonea programmazione dei fabbisogni di approvvigionamento, nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia, prevedendo in particolare:
- ove fattibile (per lavori di manutenzione ordinaria e per servizi e forniture standardizzabili), un'adeguata valutazione circa la possibilità di ricorrere ad accordi quadro, nonché la verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere;

- per importi contrattuali rilevanti, puntuale comunicazione/informazione nei confronti di RPC e OdV, in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza;
- formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare un adeguato livello di trasparenza e tracciabilità circa l'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento;
- obbligo di motivazione in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia;
- limitazione al ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel caso di beni e servizi standardizzati o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa;
- l'utilizzo di clausole standard, conformi alle prescrizioni normative, con riguardo alle garanzie a corredo dell'offerta, alla tracciabilità dei pagamenti e ai termini di pagamento agli operatori economici;
- l'utilizzo nei contratti adottati di una clausola risolutiva in caso di inosservanze delle clausole contenute nel Modello o nel Codice Etico;
- conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive;
- idonee modalità di gestione delle commissioni di gara, che in particolare prevedano: (i) gli obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni ed eventuali consulenti; (ii) la selezione dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, rispettando la rotazione; (iii) la pubblicizzazione dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara; (iv) acquisizione di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità, astensione o potenziale conflitto di interessi con gli operatori economici concorrenti, avendo riguardo anche a collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari;
- in caso di procedure negoziate, affidamenti diretti, o comunque sotto soglia comunitaria, le procedure da seguire, improntate ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37, D.Lgs. n. 33/2013;
- le modalità di definizione e approvazione delle eventuali short vendor list (insieme di operatori economici da consultare in caso di procedura negoziata), prevedendo in particolare: (i) la definizione preventiva (in sede di determina a contrarre) dei criteri utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare; (ii) l'utilizzo di idonei sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare; (iii) le modalità di utilizzo di elenchi aperti di operatori economici, prevedendo i criteri (generali e speciali) per l'iscrizione a tali elenchi;

- previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del terzo;

IV.5. Protocolli già in essere

- previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel Codice Etico;
- applicazione delle disposizioni del TUSP;
- rispetto del “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” (D.Lgs. n. 36/2023) e della normativa connessa.

IV.6. Protocolli adottati con il Modello

- in caso di richiesta di documentazione ad operatori interni o collaboratori esterni, viene anche richiesta una dichiarazione di veridicità delle informazioni/dichiarazioni prodotte;
- predisposizione di una dichiarazione-tipo, da far firmare ai soggetti nominati quali membri della commissione di gara o di concorso, che impegna al pieno rispetto del Codice Etico;
- predisposizione di una dichiarazione-tipo, da far firmare ai soggetti nominati quali membri della commissione di gara o di concorso che esclude cause di incompatibilità o ipotesi di conflitto di interesse con i concorrenti;
- Procedura n. 4 “*Processo di gestione delle spese di viaggio e delle spese di rappresentanza*”;
- Procedura n. 5 “*Processo di gestione donazioni, omaggi, sponsorizzazioni e altre liberalità*”;
- Procedura n. 6 “*Processo di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione*”;
- Procedura n. 7 “*Processo di gestione dei flussi monetari e finanziari e gestione delle monete, banconote e valori bollati*”;
- Procedura n. 8 “*Processo per le alienazioni di beni mobili*”;
- Procedura n. 9 “*Processo di gestione delle informazioni e delle comunicazioni all'esterno*”;
- Procedura n. 10 “*Processo di gestione delle risorse informatiche*”;
- Procedura n. 11 “*Processo di gestione dei rapporti consulenziali*”;
- Procedura n. 12 “*Processo di gestione contabile*”;
- Procedura n. 13 “*Processo di attività di segreteria societaria*”;
- Procedura n. 14 “*Processo di gestione della redazione del bilancio*”;
- Procedura n. 15 “*Processo di gestione degli adempimenti fiscali*”;
- Procedura n. 16 “*Processo di gestione del personale*”;
- Procedura n. 17 “*Processo di gestione tutela ambientale*”;

- Procedura n. 18 *“Processo per la gestione degli approvvigionamenti e degli acquisti di modico valore”*;
- Procedura n. 19 *“Processo per la gestione del ciclo attivo”*.

CAPITOLO V - DELITTI INFORMATI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

ART. 24-BIS, D.LGS. N. 231/2001

V.1. I reati astrattamente ipotizzabili

Secondo quanto emerso dall'attività di *Risk Assessment* (Allegato B – Parte Generale), **le fattispecie indicate nell'art. 24-bis, del Decreto** sono state collocate:

- 1) **nella fascia di massima attenzione (FASCIA ALTA)**, le seguenti ipotesi:
 - a) accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615-ter c.p.);
 - b) detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- 2) **nella fascia di bassa o molto bassa attenzione**, le seguenti ipotesi:
 - a) intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche documenti informatici (art. 617-quater c.p.);
 - b) installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
 - c) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
 - d) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
 - e) danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
 - f) danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
 - g) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.);
 - h) falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
 - i) estorsione mediante le condotte in tema di reati informatici (art. 629 c.p.);
- 3) **nella fascia di attenzione trascurabile o non rilevante**:
 - a) frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
 - b) art. 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105.

V.2. Identificazione delle Attività Sensibili e delle Attività strumentali

La mappatura delle attività a rischio, in relazione ai sopra citati Reati, ha permesso di individuare le cd. Attività Sensibili, ovvero le attività che presentano rischi diretti di rilevanza penale in relazione ai Reati-Presupposto individuati dal Decreto.

Le Attività Sensibili individuate sono le seguenti:

- A) gestione degli accessi ai sistemi informatici della società o di terzi, anche da parte degli amministratori di sistema o di fornitori di servizi informatici;
- B) conservazioni e gestione delle credenziali di soggetti terzi (p.es. al momento delle assunzioni, oppure concesse per consentire la quotidiana operatività on-line).
- C) rapporti con i fornitori di servizi informatici;
- D) utilizzo dei sistemi informatici e le attività connesse all'acquisto e all'installazione di software;
- E) gestione del sito internet.

Accanto alle Attività Sensibili sopra indicate, sono state prese in considerazione anche le seguenti attività potenzialmente strumentali:

- A) tenuta della contabilità;
- B) fornitura del servizio di accesso alla rete internet e trasmissione dati alle imprese del Parco.

V.3. Strutture aziendali coinvolte

- Ufficio Segreteria.
- Ufficio Tecnico.
- Responsabile Relazioni Esterno.
- Amministratore Unico.
- Referente IT.
- Amministratore di Sistema.

V.4. Principi generali di comportamento

Si rinvia a quanto previsto alle pertinenti disposizioni di cui al precedente Paragrafo II.

I personal computer (fissi o mobili) e i relativi programmi e/o applicazioni affidati al dipendente sono strumenti di lavoro e pertanto:

1. vanno custoditi in modo appropriato;
2. possono essere utilizzati solo per fini professionali (in relazione alle mansioni assegnate) e non anche per scopi personali e tantomeno per scopi illeciti;
3. deve essere segnalato prontamente il furto, danneggiamento, smarrimento di tali strumenti;
4. tutti i sistemi informatici devono essere regolarmente licenziati e concessi in uso ai Dipendenti e Amministratori con lo scopo esclusivo di adempiere alle proprie prestazioni nei confronti della Società;

5. onde evitare il pericolo di introdurre virus informatici nonché di alterare la stabilità delle applicazioni del personal computer, è consentito installare programmi provenienti dall'esterno solo se espressamente autorizzati;
6. non è consentito utilizzare strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
7. non è consentito modificare le configurazioni impostate sul proprio pc;
8. sui pc dotati di scheda audio e/o di lettore CD non è consentito l'ascolto di programmi, file audio o musicali se non a fini prettamente lavorativi;
9. non è consentito scaricare file contenuti in supporti magnetici ed ottici, non aventi alcuna attinenza con la propria prestazione lavorativa;
10. le unità di rete non possono essere usate per scopi diversi da quelli strettamente professionali, pertanto qualunque file che non sia legato all'attività lavorativa non può essere dislocato, neppure per brevi periodi, in questa unità;
11. la Società si riserva la facoltà di procedere alla rimozione di ogni file o applicazione che riterrà essere pericolosi per la sicurezza del sistema ovvero acquisiti o installati in violazione delle disposizioni impartite;
12. non è consentito navigare in siti internet non attinenti allo svolgimento delle mansioni assegnate;
13. non è consentita l'effettuazione di ogni genere di transazione finanziaria ivi comprese le operazioni di remote banking, acquisti on line e simili, salvo le ipotesi in cui vi sia un'espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo;
14. non è consentito lo scarico di software gratuiti e freeware o shareware scaricato da siti internet, salvo le ipotesi in cui vi sia un'espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo;
15. non è permessa la partecipazione, per fini personali, a Forum, chat line e/o bacheche elettroniche;
16. non è consentito utilizzare la posta elettronica per motivi non strettamente connessi all'attività lavorativa e alle mansioni assegnate al dipendente;
17. non è consentito inviare messaggi di natura oltraggiosa e/o discriminatoria;
18. la posta elettronica non deve essere usata per inviare documenti di lavoro "Strettamente Riservati".

V.5. Procedure di controllo specifiche

Per le operazioni relative alla **gestione operativa in materia di sicurezza informatica**, si prescrivono i seguenti principi:

- a) è prevista una password di accesso al computer in dotazione dei Dipendenti della Società che è personale e non può essere ceduta o trasmessa a nessuno;
- b) gli utenti devono aggiornare, ove richiesto, i sistemi di protezione delle dotazioni informatiche a loro disposizione soltanto con programmi licenziati;
- c) ad ogni user-id corrisponde un profilo di accesso protetto da credenziali strettamente personali;
- d) sia previsto che tutti gli addetti comunichino all'Amministratore del Sistema intrusioni o accessi abusivi al sistema informatico;
- e) sia proibita l'installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi che possano consentire illeciti (es. distruzione di dati, intercettazioni o manomissioni di archivi elettronici, interruzioni di comunicazioni informatiche o telematiche);
- f) è fatto divieto di formare un documento informatico falso o alterarne uno vero, contraffare certificati o autorizzazioni;
- g) è fatto divieto di utilizzare un documento informatico falso redatto da terzi e di cui si conosce la falsità;
- h) è fatto divieto di introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
- i) è fatto divieto di diffondere consapevolmente in sistemi informatici di terzi un programma informatico che ha come effetto quello di alterne il funzionamento;
- j) è fatto divieto di procurare abusivamente, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parola chiave o password idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o comunque fornire istruzioni idonee al predetto scopo.

V.6. Protocolli adottati con il Modello

- definizione di un incarico formale per la gestione del sito internet;
- definizione di un incarico formale per l'Amministratore di Sistema;
- nomina di un Referente Interno IT;
- Procedura n. 10 "*Processo di gestione delle risorse informatiche*".

CAPITOLO VI - DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

ART. 24-TER, D.LGS. N. 231/2001

VI.1. I reati astrattamente ipotizzabili

Secondo quanto emerso dall'attività di *Risk Assessment* (Allegato B – Parte Generale), **le fattispecie di cui all'art. 24-ter, del Decreto** sono state collocate:

- 1) **nella fascia di attenzione alta (FASCIA ALTA)**, a meri fini prudenziali, la seguente ipotesi:
 - a) associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- 2) **nella fascia di attenzione bassa o molto bassa attenzione**, le seguenti ipotesi:
 - b) associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
 - c) scambio elettorale-politico (art. 416-ter c.p.);
- 3) **nella fascia di attenzione trascurabile/non rilevante**, le seguenti ipotesi:
 - a) sequestro (art. 630 c.p.);
 - b) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. n. 309/1990);
 - c) illecita fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione e detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi (art. 407, comma 2, lett. a) n. 5 c.p.).

VI.2. Identificazione delle Attività Sensibili e delle Attività strumentali

La mappatura delle attività a rischio, in relazione ai sopra citati Reati, ha permesso di individuare le cd. Attività Sensibili, ovvero le attività che presentano potenziali rischi diretti (seppure remoti per l'ambiente economico nel quale opera la Società) di rilevanza penale in relazione ai Reati-Presupposto individuati dal Decreto.

Le Attività Sensibili individuate sono potenzialmente le seguenti:

- A) gestione del ciclo passivo (approvvigionamento di beni e servizi);
- B) gestione del ciclo attivo;
- C) gestione ed assunzione di personale;
- D) regali, omaggi e sponsorizzazioni.

Accanto alle Attività Sensibili sopra indicate, sono state prese in considerazione anche le seguenti attività potenzialmente strumentali:

- A) tenuta della contabilità;
- B) gestione della piccola cassa;
- C) rimborsi spese;
- D) gestione e l'uso di sistemi informatici.

VI.3. Strutture aziendali coinvolte

- Ufficio Segreteria.
- Ufficio Tecnico.
- Ufficio Relazioni Esterno.
- Amministratore Unico.

VI.4. Principi generali di comportamento

Si rinvia a quanto previsto alle pertinenti disposizioni di cui al precedente Paragrafo II.

Per la gestione e l'assunzione del personale si veda il Paragrafo IV.

Per la gestione della piccola cassa si veda il successivo Paragrafo VII.5.

Per la gestione del ciclo passivo si veda successivo Paragrafo VIII.4.

Per la gestione del ciclo attivo si veda il successivo Paragrafo VIII.4.

Per la gestione e l'uso delle dotazioni informatiche si veda il Paragrafo V.

VI.5. Protocolli già in essere

- applicazione delle disposizioni del TUSP;
- rispetto del “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (D.Lgs. n. 36/2023) e della normativa connessa.

VI.6. Protocolli adottati con il Modello

- Procedura n. 4 “Processo di gestione delle spese di viaggio e delle spese di rappresentanza”;
- Procedura n. 5 “Processo di gestione donazioni, omaggi, sponsorizzazioni e altre liberalità”;
- Procedura n. 6 “Processo di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione”;
- Procedura n. 7 “Processo di gestione dei flussi monetari e finanziari e gestione delle monete, banconote e valori bollati”;
- Procedura n. 8 “Processo per le alienazioni di beni mobili”;
- Procedura n. 9 “Processo di gestione delle informazioni e delle comunicazioni all'esterno”;
- Procedura n. 10 “Processo di gestione delle risorse informatiche”;
- Procedura n. 11 “Processo di gestione dei rapporti consulenziali”;
- Procedura n. 12 “Processo di gestione contabile”;
- Procedura n. 13 “Processo di attività di segreteria societaria”;
- Procedura n. 14 “Processo di gestione della redazione del bilancio”;
- Procedura n. 15 “Processo di gestione degli adempimenti fiscali”;
- Procedura n. 18 “Processo per la gestione degli approvvigionamenti e degli acquisti di modico valore”;

- Procedura n. 19 “*Processo per la gestione del ciclo attivo*”.

**CAPITOLO VII - REATI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI
PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O
SEGNI DI RICONOSCIMENTO
ART. 25-BIS D.LGS. N. 231/2001**

VII.1 I reati astrattamente ipotizzabili

Secondo quanto emerso dall'attività di *Risk Assessment* (Allegato B – Parte Generale), **le fattispecie di cui all'art. 25-bis, del Decreto** sono state collocate:

- 1) **nella fascia di attenzione bassa o molto bassa**, le seguenti ipotesi:
 - a) spendita e introduzione nello Stato senza concerto di monete false (art. 455 c.p.);
 - b) spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - c) falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - d) uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- 2) **nella fascia di attenzione trascurabile/non rilevante**, le seguenti ipotesi:
 - a) falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - b) alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - c) contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - d) fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - e) contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
 - f) introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Appare difficilmente ravvisabile la possibilità che Organi della Società o i Dipendenti di PST pongano essere autonomamente o in concorso con terzi, nell'interesse o a vantaggio della Società, fatti di falsificazione e di alterazione di monete, banconote, valori di bollo, carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito.

Appare inoltre remota la possibilità che venga realizzato a vantaggio o nell'interesse della Società uno dei reati di cui ai sopra citati artt. 473 e 474 c.p.

La Società fa un modestissimo ricorso ai contanti, limitato esclusivamente alle piccole spese routinarie o di piccolo consumo quotidiano.

I valori bollati sono scarsamente utilizzati, se non per l'invio di posta raccomandata. Di regola, la Società non effettua operazioni tramite le quali riceve pagamenti in contanti.

VII.2. Identificazione delle Attività Sensibili e delle Attività strumentali

La mappatura delle attività a rischio, in relazione ai sopra citati Reati, ha permesso di individuare le cd. Attività Sensibili, ovverosia le attività che presentano rischi diretti di rilevanza penale in relazione ai Reati-Presupposto individuati dal Decreto.

Le Attività Sensibili individuate sono le seguenti:

- A) acquisti e pagamenti;
- B) gestione della piccola cassa;
- C) gestione della carta di credito;
- D) espletamento delle attività amministrative che comportino l'utilizzazione di valori di bollo (laddove non assolti virtualmente) quali:
 - (i) registrazione di contratti di appalto o d'affitto;
 - (ii) richieste di trasmissione di documentazione a enti pubblici;
 - (iii) ricezione ed emissione di fatture;
 - (iv) spedizioni postali.

VII.3. Strutture aziendali coinvolte

- Ufficio Segreteria.
- Ufficio Tecnico;
- Ufficio Relazioni Esterne;
- Amministratore Unico.

VII.4. Principi generali di comportamento

Si rinvia a quanto previsto alle pertinenti disposizioni di cui al precedente Paragrafo II.

Tutti i Destinatari del Modello nello svolgimento e nell'esecuzione delle operazioni nell'ambito delle attività sensibili di cui al precedente paragrafo devono adottare regole di comportamento conformi al Codice Etico.

Ai Destinatari del presente Modello è inoltre è fatto espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra indicate;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorire la commissione;

- detenere, ricevere e rimettere in circolazione, in buona o mala fede, banconote e marche da bollo falsificate;
- mantenere in circolazione, ovvero agevolare la circolazione di monete, banconote e marche da bollo in relazione alle quali sia stata acquisita la certezza o si abbia anche solo il sospetto di falsità.

VII.5. Procedure di controllo specifiche in tema di piccola cassa

Per **la gestione della piccola cassa**, i Destinatari del Modello devono attenersi ai seguenti principi generali:

- a) generale divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore (fermo restando eventuali eccezioni dettate da esigenze operative/gestionali oggettivamente riscontrabili, sempre per importi limitati e comunque rientranti nei limiti di legge), per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo
- b) utilizzo del contante solo per piccole somme (non superiori a Euro 100,00) e per specifiche tipologie di operazioni routinarie o per spese economali di piccola entità che potranno essere effettuate anche mediante l'utilizzo della carta di credito intestata alla Società per importi non superiori a Euro 200,00;
- c) utilizzo di strumenti di pagamento tracciati e tracciabili;
- d) limite alla giacenza di cassa in relazione al fabbisogno;
- e) obbligo di dare evidenza dell'inerenza delle spese sostenute, mediante la presentazione di appositi giustificativi;
- f) allegare i giustificativi alle uscite di denaro contante dalla piccola cassa;
- g) conservazione della documentazione giustificativa;
- h) conservazione della cassa in luogo sicuro e accessibile solo dai Responsabili;
- i) tenuta di un report sulla cassa contanti;
- j) la cassa è alimentata esclusivamente mediante prelievo dal conto corrente intestato alla Società;
- k) i rimborsi sono a piè di lista e devono essere giustificati e documentati;
- l) divieto di procedere a rimborsi fittizi e non giustificati;
- m) obbligo di segnalazione di operazioni sospette;
- n) divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
- o) obbligo di: (i) utilizzare operatori finanziari abilitati per la realizzazione di ciascuna delle operazioni di cui alla lett. a) e (ii) utilizzare esclusivamente, nell'ambito della gestione delle transazioni finanziarie, operatori che attestino di essere muniti di presidi manuali e informatici e/o telematici atti a prevenire fenomeni di riciclaggio;
- p) verifica della corrispondenza tra la transazione finanziaria disposta e la relativa documentazione di supporto disponibile;
- q) divieto di effettuare pagamenti a fornitori e collaboratori esterni in un paese terzo, diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto;
- r) riconciliazioni periodiche delle giacenze della piccola cassa con il registro delle movimentazioni di cassa

VII.6. Procedure di controllo specifiche

Per tutte le operazioni relative alle Attività Sensibili individuate nel precedente paragrafo VII.2., le procedure di prevenzione prevedono che:

1. venga effettuato un primo esame e controllo sulla genuinità delle monete o banconote al momento della ricezione delle stesse;
2. vengano eseguiti gli adempimenti previsti dalla legge in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote sospette di falsità;
3. vengano verbalizzati, mediante redazione di appositi *report* gli episodi di rilevazione delle falsità o delle alterazioni nonché le ipotesi sospette, in modo tale che sia possibile in ogni momento controllare le relative circostanze oggettive (tempo e luogo) e soggettive (autore del trattamento dei valori falsificati e autore della rilevazione);
4. vengano segnalate all'OdV le situazioni in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

VII.7. Protocolli adottati con il Modello

- Procedura n. 7 “*Processo di gestione dei flussi monetari e finanziari e gestione delle monete, banconote e valori bollati*”;
- Procedura n. 12 “*Processo di gestione contabile*”;
- Procedura n. 18 “*Processo per la gestione degli approvvigionamenti e degli acquisti di modico valore*”.

CAPITOLO VIII - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

ART. 25-BIS.1 D.LGS. N. 231/2001

VIII.1. I reati astrattamente ipotizzabili

Secondo quanto emerso dall'attività di *Risk Assessment* (Allegato B – Parte Generale), **le fattispecie di cui all'art. 25-bis.1, del Decreto** sono state collocate:

- 1) **nella fascia di attenzione bassa o molto bassa**, le seguenti ipotesi:
 - a) turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
 - b) illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.).
- 2) **nella fascia di attenzione trascurabile o non rilevante**, le seguenti ipotesi:
 - a) frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - b) vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - c) vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);

- d) fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- e) contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- f) frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

La Società non svolge attività commerciale nel senso inteso dalle disposizioni penali sopra richiamate e la maggior parte delle fattispecie esulano dall'oggetto di operatività della Società

VIII.2. Identificazione delle Attività Sensibili e delle Attività strumentali

La mappatura delle attività a rischio, in relazione ai sopra citati Reati, ha permesso di individuare le cd. Attività Sensibili, ovverosia le attività che presentano rischi diretti di rilevanza penale in relazione ai Reati-Presupposto individuati dal Decreto.

Le Attività Sensibili individuate sono le seguenti:

- A) gestione del ciclo attivo;
- B) gestione del ciclo passivo/approvvigionamenti.

Accanto alle Attività Sensibili sopra indicate, sono state prese in considerazioni anche le seguenti attività potenzialmente strumentali:

- A) gestione ed assunzione del personale;
- B) gestione e uso dei sistemi informatici.

VIII.3. Strutture aziendali coinvolte

- Ufficio Segreteria.
- Ufficio Tecnico.
- Ufficio Relazioni Esterno.
- Amministratore Unico.

VIII.4. Principi generali di comportamento

Si rinvia a quanto previsto alle pertinenti disposizioni di cui al precedente Paragrafo II.

Per **la gestione e l'assunzione del personale** si rinvia al Paragrafo IV.

Per **la gestione e l'uso di sistemi informatici** si rinvia al Paragrafo V.

Per **la gestione del ciclo passivo** (approvvigionamento di beni e servizi), i Destinatari del Modello devono rispettare i seguenti principi generali:

- segregazione delle funzioni lungo tutte le fasi del processo;
- tracciabilità delle operazioni;

- ricorso a criteri di merito, oggettivi, verificabili e congrui con i bisogni e le finalità della Società;
- divieto di operazioni di approvvigionamenti di beni o servizi oggettivamente e soggettivamente fittizi;
- divieto di ricorso ad approvvigionamenti per motivi di favore o con lo scopo di indebita influenza o di corruzione con la P.A. o di altri enti;
- divieto di acquisto di beni di provenienza delittuosa o di trattare con soggetti inseriti nella black list;
- selezione di fornitori sulla base di criteri predeterminati e competitivi;
- obbligo del rispetto dei fornitori degli obblighi in tema di sicurezza sul lavoro e ambiente;
- i fornitori devono essere identificati e i relativi dati devono essere verificati;
- i rapporti con i fornitori sono formalizzati con atto scritto;
- i controlli devono essere documentati;
- i pagamenti devono corrispondere alla somma effettivamente richiesta e dovuta.

Per **la gestione del ciclo attivo**, i Destinatari del Modello devono rispettare i seguenti principi generali di comportamento:

- divieto di esercitare condotte dirette a influenzare indebitamente clienti o potenziali tali;
- divieto di negoziazioni occulte e obbligo della forma scritta con l'indicazione delle prestazioni dovute e delle principali pattuizioni;
- obbligo di rispetto dei clienti delle pertinenti disposizioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e ambientale, prevedendo anche controlli periodici e/o a campione;
- la fatturazione deve corrispondere a prestazioni contrattualizzate, effettivamente rese e verificate;
- l'esecuzione e la contrattualizzazione di incarichi esterni deve essere oggetto di preventiva autorizzazione da parte dell'Amministratore Unico;
- i clienti devono essere chiaramente identificati e i relativi dati devono essere documentati e/o documentabili;
- prima dell'insediamento di nuove imprese nel Parco sono assunte tutte le informazioni necessarie al fine della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia ambientale;
- partner e clienti devono essere scelti tenendo in considerazione le relative capacità operative e della consistenza economico-finanziaria dimostrata;

- obbligo di apposizione ai contratti del rispetto del Modello e del Codice Etico della Società.

VIII.5. Protocolli già in essere

- applicazione delle disposizioni del TUSP;
- rispetto del “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” (D.Lgs. n. 36/2023) e della normativa connessa;
- redazione di contratti con clienti e fornitori in forma scritta con la previsione espressa del rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e in materia ambientale.

VIII.6. Protocolli adottati con il Modello

- Procedura n. 4 “*Processo di gestione delle spese di viaggio e delle spese di rappresentanza*”;
- Procedura n. 7 “*Processo di gestione dei flussi monetari e finanziari e gestione delle monete, banconote e valori bollati*”;
- Procedura n. 10 “*Processo di gestione delle risorse informatiche*”;
- Procedura n. 12 “*Processo di gestione contabile*”;
- Procedura n. 14 “*Processo di gestione della redazione del bilancio*”;
- Procedura n. 15 “*Processo di gestione degli adempimenti fiscali*”;
- Procedura n. 16 “*Processo di gestione del personale*”;
- Procedura n. 18 “*Processo per la gestione degli approvvigionamenti e degli acquisti di modico valore*”.
- Procedura n. 19 “*Processo per la gestione del ciclo attivo*”.

CAPITOLO IX – REATI SOCIETARI 25-TER, D.LGS. N. 231/2001

IX.1. I reati astrattamente ipotizzabili

Secondo quanto emerso dall'attività di *Risk Assessment* (Allegato B – Parte Generale), **le fattispecie di cui all'art. 25-ter, del Decreto** sono state collocate:

- 1) **in fascia di massima attenzione (FASCIA ALTA)**, le seguenti ipotesi:

- a) false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- b) false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (art. 2622 c.c.);
- c) impedito controllo ai danni dei soci (art. 2625 c.c.);
- d) corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- e) istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- f) ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

2) **in fascia di attenzione bassa o molto bassa**, le seguenti ipotesi:

- a) indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- b) illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- c) operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- d) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o delle società controllante (art. 2628 c.c.);
- a) illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- b) falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 2624 c.c. abrogato e ora sostituito da art. 27, D.Lgs. n. 39/2010);

3) **in fascia di attenzione trascurabile o non rilevante**, le seguenti fattispecie:

- a) formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- b) falso in prospecto (art. 2623 c.c. abrogato e ora sostituito da art. 173-bis, D.Lgs. n. 58/1998);
- c) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- d) aggio (art. 2637 c.c.);
- e) omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- f) Delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (Direttiva UE 2019/21)

IX.2. Identificazione delle Attività Sensibili e delle Attività strumentali

La mappatura delle attività a rischio, in relazione ai sopra citati Reati, ha permesso di individuare le cd. Attività Sensibili, ovverosia le attività che presentano rischi diretti di rilevanza penale in relazione ai Reati-Presupposto individuati dal Decreto.

Le Attività Sensibili individuate sono le seguenti:

- A) convocazione dei C.d.A. e predisposizione del materiale di supporto all'Amministratore Unico o al C.d.A., ove nominato;
- B) emissione, registrazione e utilizzo di fatture o altri documenti aventi rilevanza contabile;

- C) predisposizione dei bilanci;
- D) tenuta dei libri contabili;
- E) valutazione delle poste di bilancio;
- F) gestione del ciclo attivo;
- G) gestione dei rapporti con soci, società di revisione, Sindaco Unico;
- H) comunicazione, svolgimento e verbalizzazione di assemblee;
- I) predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere.
- J) rapporti con l'Autorità di vigilanza.

Accanto alle Attività Sensibili sopra indicate, sono state prese in considerazione anche le seguenti attività potenzialmente strumentali:

- A) gestione del personale;
- B) gestione del ciclo attivo;
- C) gestione del ciclo passivo;
- D) gestione e uso dei sistemi informatici.

IX.3. Strutture aziendali coinvolte

- Ufficio Segreteria.
- Ufficio Tecnico.
- Ufficio Relazioni Esterne.
- Amministratore Unico.
- Consulente esterno Bilancio.
- Consulente esterno Contabilità.
- Consulente esterno Fiscale.

IX.4. Principi generali di comportamento

Per la redazione del bilancio si rinvia al Paragrafo II.6.

Per la gestione del personale si rinvia al Paragrafo IV.

Per la gestione e l'uso dei sistemi informatici si rinvia al Paragrafo V.

Per la gestione del ciclo attivo si rinvia al Paragrafo VIII.4.

Per la gestione del ciclo passivo si rinvia al Paragrafo VIII.4.

IX.5. Procedure di controllo specifiche

Per tutte le operazioni relative alle Attività Sensibili individuate nel precedente paragrafo IX.2, si prescrivono i seguenti principi:

- le movimentazioni finanziarie, reddituali e patrimoniali, attive o passive, della Società devono essere sempre riconducibili ad eventi certi, congrui, documentati e inerenti;
- correttezza, trasparenza e responsabilità delle operazioni compiute;
- divieto di tenere condotte volte ad alterare o occultare la correttezza o la veridicità dei dati e delle informazioni destinate ad essere contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge o richieste da pubbliche autorità, ivi comprese quelle di vigilanza, o da organi di controllo;
- obbligo di verificare e assicurare la correttezza delle informazioni trasmesse e a cooperare con trasparenza con gli organi di controllo della Società;
- le operazioni devono essere tempestivamente registrate, sulla base di evidenze documentali;
- tutte le operazioni devono poter essere ricostruite sulla base di documentazione a supporto;
- pagamenti ed incassi devono essere generati in conformità alle relazioni contrattuali sottostanti ed essere giustificati sulla scorta di idonee evidenze documentali;
- la documentazione contabile deve essere archiviata e conservata in modo da consentire:
 - a) l'agevole registrazione contabile;
 - b) l'individuazione del percorso decisionale e dei diversi livelli di responsabilità;
 - c) la ricostruzione accurata dell'operazione;
 - d) evitare errori;

- la Società adotti archivi e registri conformi ai seguenti requisiti:
 - a) verifica dei dati inseriti;
 - b) completezza e costante aggiornamento;
 - c) conservazione ordinata e accessibile;
- le operazioni di accesso ai registri e agli archivi della Società, l'inserimento e la modifica dei dati e delle informazioni devono essere tracciate, verificabili e consentite esclusivamente entro i limiti delle autorizzazioni rilasciate;
- l'accesso agli archivi e ai registri è limitato ai soggetti necessari, dotati di apposita autorizzazione, al fine di impedirne l'alterazione;
- i passaggi di informazione ai fini della redazione dei bilanci devono essere effettuati dai soggetti a ciò specificamente identificati e dietro sua responsabilità;
- la bozza di bilancio deve essere messa a disposizione degli organi sociali con congruo anticipo;
- i consulenti esterni che assistono la Società nella redazione dei bilanci, delle dichiarazioni dei redditi o previdenziali e della tenuta della contabilità sono tenuti al rispetto del Codice Etico e del Modello adottato dalla Società;
- le comunicazioni sociali sono formate sulla scorta delle risultanze contabili e dei dati e delle informazioni forniti dai Referenti della Società, controllate dall'Amministratore Unico e verificate dai revisori;
- conservazione della documentazione volta a giustificare la conformità delle valutazioni delle poste a bilancio ai principi contabili applicati;
- le dichiarazioni fiscali e previdenziali devono essere redatte sulla base dei bilanci e delle risultanze della contabilità e della pertinente documentazione;
- il soggetto che effettua il deposito della documentazione deve verificare che vi sia congruenza tra la dichiarazione da depositare con quella predisposta e verificata;
- imposte e contributi devono essere pagati tempestivamente;
- corretta gestione dei conti correnti bancari e postali/finanziamenti e dei finanziamenti attivi/passivi, affinché le passività iscritte a bilancio rappresentino effettive obbligazioni per la società;
- devono essere svolte attività preliminari al processo di chiusura e reporting, con ciò assicurando che le attività relative alla chiusura del bilancio siano strutturate e documentate;
- deve essere effettuata la raccolta e l'elaborazione dei dati contabili di chiusura, al fine di:

- (i) assicurare che tutte le registrazioni contabili siano effettuate nel corretto periodo contabile;
 - (ii) determinare adeguatamente stime e giudizi significativi;
 - (iii) garantire che l'applicazione delle politiche contabili societarie all'interno di ogni evento o transazione non routinaria sia rivista in maniera indipendente da parte di un soggetto che abbia un appropriato livello di autorità ed esperienza al fine di verificarne l'appropriatezza e l'assenza di errori.
- deve essere svolta l'attività di chiusura, affinché:
 - (i) tutte le partite sospese ed i conti transitori siano identificati e monitorati ed i relativi importi siano analizzati e sistemati/giustificati nel corretto periodo contabile e le cause di eventuali partite in sospeso siano investigate e tempestivamente risolte;
 - (ii) tutti i conti all'interno del bilancio di verifica siano raggruppati in maniera appropriata e consistente per la presentazione del bilancio per tutti i periodi contabili presentati;
 - (iii) solamente le scritture contabili valide siano registrate direttamente all'interno del bilancio, indipendentemente riviste ed approvate.

IX.6. Protocolli già in essere

- redazione del bilancio con un commercialista esperto e dotato dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa vigente, incaricato formalmente dalla Società;
- redazione di una dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità, inconfiribilità e assenza di conflitti di interesse da parte degli organi societari;
- tenuta della contabilità da parte di un consulente esperto in materia, incaricato formalmente dalla Società;
- redazione delle dichiarazioni dei redditi della Società da parte di un consulente esterno dotato di specifica competenza in materia e incaricato formalmente dalla Società.

IX.7. Protocolli adottati con il Modello

- Procedura n. 4 “*Processo di gestione delle spese di viaggio e delle spese di rappresentanza*”;
- Procedura n. 5 “*Processo di gestione donazioni, omaggi, sponsorizzazioni e altre liberalità*”;
- Procedura n. 7 “*Processo di gestione dei flussi monetari e finanziari e gestione delle monete, banconote e valori bollati*”;
- Procedura n. 9 “*Processo di gestione delle informazioni e delle comunicazioni all'esterno*”;

- Procedura n. 10 “*Processo di gestione delle risorse informatiche*”;
- Procedura n. 11 “*Processo di gestione dei rapporti consulenziali*”;
- Procedura n. 12 “*Processo di gestione contabile*”;
- Procedura n. 13 “*Processo di gestione segreteria societaria*”;
- Procedura n. 14 “*Processo di gestione della redazione del bilancio*”;
- Procedura n. 15 “*Processo di gestione degli adempimenti fiscali*”;
- Procedura n. 19 “*Processo per la gestione del ciclo attivo*”.

CAPITOLO X - DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

ART. 25-QUATER D.LGS. N. 231/2001

X.1. I reati astrattamente ipotizzabili

Secondo quanto emerso dall'attività di *Risk Assessment* (Allegato B – Parte Generale), **tutte le fattispecie di cui all'art. 25-quater**, del Decreto sono state collocate **nella fascia di attenzione trascurabile o non rilevante**, posto che esse non possono essere commesse nell'interesse o a vantaggio della Società ed in specie:

- a) Associazioni sovversive (Art. 270 c.p.);
- b) Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Art. 270-bis c.p.);
- c) Assistenza agli associati (Art. 270-ter c.p.);
- d) Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quater c.p.);
- e) Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (Art. 270-quater1. c.p.);
- f) Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quinquies c.p.);
- g) Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-quinquies.1 c.p.);
- h) Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (Art. 270-quinquies.2 c.p.);
- i) Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (Art. 270-quinquies.3 c.p.);
- j) Condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-sexies c.p.);
- k) Attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280 c.p.);
- l) Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Art. 280-bis c.p.);
- m) Atti di terrorismo nucleare (Art. 280-ter c.p.);

- n) Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289-bis c.p.);
- o) Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (Art. 302 c.p.);
- p) Cospirazione politica mediante accordo (Art. 304 c.p.);
- q) Cospirazione politica mediante associazione (Art. 305 c.p.);
- r) Banda armata: formazione e partecipazione (Art. 306 c.p.);
- s) Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (Art. 307 c.p.);
- t) Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti (Art. 435 c.p.);
- u) Impossessamento, dirottamento e distruzione di aereo (Art. 1 L. n. 342/1976);
- v) Danneggiamento delle installazioni a terra (Art. 2 L. n. 342/1976);
- w) Impossessamento di nave o installazione fissa - Pericolo alla sicurezza della navigazione (Art. 3 L. n. 422/1989);
- x) Art. 2 Convenzione New York 9 dicembre 1999.

X.2. Principi generali di comportamento

Valgono le considerazioni espresse al Paragrafo II.

CAPITOLO XI - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

ART. 25-QUATER.1 D.LGS. N. 231/2001

XI.1. I reati astrattamente ipotizzabili

Secondo quanto emerso dall'attività di *Risk Assessment* (Allegato B – Parte Generale), tutte le fattispecie di cui all'art. 25-quater.1, del Decreto sono state collocate nella fascia di attenzione trascurabile o non rilevante, posto che essi non possono essere commesse nell'interesse o a vantaggio della Società ed in specie:

- a) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.).

CAPITOLO XII - DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

ART. 25-QUINQUIES D.LGS. N. 231/2001

XII.1. I reati astrattamente ipotizzabili

La Società procede raramente al reclutamento di nuovo personale, attenendosi comunque alla disciplina contenuta nel TUSP e all'applicazione del CCNL del Commercio.

Pertanto, secondo quanto emerso dall'attività di *Risk Assessment* (Allegato B – Parte Generale), **le fattispecie di cui all'art. 25-quinquies, del Decreto** sono state collocate:

- 1) **in fascia di attenzione bassa o molto bassa,** le seguenti ipotesi:
 - a) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603-bis c.p.);
- 2) **in fascia di attenzione trascurabile o non rilevante,** le seguenti ipotesi:
 - a) Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.);
 - b) Tratta di persone (Art. 601 c.p.);
 - c) Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.);
 - d) Prostituzione minorile (Art. 600-bis, comma 1 c.p.);
 - e) Pornografia minorile (Art. 600-ter c.p.);
 - f) Detenzione o accesso a materiale pornografico (Art. 600-quater c.p.);
 - g) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-quinquies c.p.);
 - h) Adescamento di minorenni (Art. 609-undecies c.p.).

Tali fattispecie non possono essere commesse nell'interesse o a vantaggio della Società.

XII.2. Identificazione delle Attività Sensibili e delle Attività strumentali

La mappatura delle attività a rischio, in relazione ai sopra citati Reati, ha permesso di individuare le cd. Attività Sensibili, ovverosia le attività che presentano rischi diretti di rilevanza penale in relazione ai Reati-Presupposto individuati dal Decreto.

Le Attività Sensibili individuate sono le seguenti:

- A) procedure di assunzione e gestione del personale (rispetto dei contratti di lavoro: orari, paghe, ferie e riposi, ambiente e condizioni di lavoro);
- B) gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

XII.3. Strutture aziendali coinvolte

- Ufficio Segreteria.
- Ufficio Tecnico.
- Ufficio Relazioni esterne.
- Amministratore Unico.

- Consulente esterno Personale.

XII.4. Principi generali di comportamento

Si rinvia a quanto previsto alle pertinenti disposizioni di cui al precedente Paragrafo II.8.

Per la selezione e la gestione del personale si rinvia al Paragrafo IV.

Per la sicurezza sui luoghi di lavoro si rinvia al Paragrafo XIII e al DVR adottato dalla Società.

XII.5. Protocolli già in essere

- previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel Codice Etico;
- applicazione delle disposizioni del TUSP;
- rispetto del CCNL Commercio;
- DVR.

XII.6. Protocolli adottati con il Modello

Procedura n. 16 “*Processo di gestione del personale*”.

CAPITOLO XIII - ABUSI DI MERCATO

ART. 25-SEXIES D.LGS. N. 231/2001

XIII.1. I reati astrattamente ipotizzabili

Secondo quanto emerso dall'attività di *Risk Assessment* (Allegato B – Parte Generale), **tutte le fattispecie di cui all'art. 25-sexies**, del Decreto sono state collocate **nella fascia di attenzione trascurabile o non rilevante**, ed in specie:

- a) Abuso di informazioni privilegiate (Art. 184 TUF);
- b) Manipolazione del mercato (Art. 185 TUF).

XIII.2. Principi generali di comportamento

Allo stato attuale, la Società deve ritenersi esclusa dall'ambito di applicazione delle suddette fattispecie, non essendo soggetta agli obblighi del TUF, trattandosi di società non quotata o emittente di titoli diffusi al pubblico.

**CAPITOLO XIV - OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O
GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME
SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

ART. 25-SEPTIES, D.LGS. N. 231/2001

XIV.1 Le norme antinfortunistiche in tema di salute dell'igiene e di salute sul lavoro

Le norme antinfortunistiche, dirette alla tutela della salute, della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro richiamate dal codice penale, sono contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nell'ambito del quale riveste un ruolo centrale il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Il DVR è, infatti, il documento in cui deve essere formalizzata l'attività di rilevazione e valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che il datore di lavoro, unitamente ad ulteriori soggetti individuati dalla normativa in esame, deve predisporre.

Il citato documento impone di individuare e valutare i rischi esistenti in capo ai lavoratori nello svolgimento delle rispettive mansioni nonché di individuare e attuare specifiche misure preventive di tutela per eliminare o ridurre il rischio lavorativo dei dipendenti, nonché la predisposizione di idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

XIV.2. Rapporto tra reati ex art. 25-septies e Responsabilità dell'Ente

Il vantaggio che l'Ente può trarre dalla commissione dei reati in esame è ravvisabile nel risparmio di costi e/o tempi che la Società può conseguire nel non dare piena attuazione ai presidi richiesti dalle norme dettate in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Al fine di escludere ogni addebito di responsabilità in capo all'ente sarà necessario dimostrare che la condotta posta in essere dal soggetto agente volontariamente disattende le regole e le procedure interne che l'ente si è dato per garantire il pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei dipendenti.

XIV.3. I reati astrattamente ipotizzabili

Secondo quanto emerso dall'attività di *Risk Assessment* (Allegato B – Parte Generale), in relazione alle attività svolte all'interno dei locali della Società e dei rischi individuati nel DVR, **tutte le fattispecie di cui all'art. 25-septies, del Decreto** sono state collocate **nella fascia di attenzione media (FASCIA MEDIA)**, ovvero:

- a) Omicidio colposo in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 589 c.p.);
- b) Lesioni personali colpose in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 590, comma 3 c.p.).

XIV.4. Identificazione delle Attività Sensibili e delle Attività strumentali

La Società ha svolto una compiuta valutazione dei rischi attinenti la sicurezza sui luoghi di lavoro i cui esiti sono inseriti nel Documento di Valutazione dei Rischi ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Il DVR in particolare contiene una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute sui distinti luoghi di lavoro presenti all'interno della Società, nella quale sono specificati:

- ✓ la metodologia utilizzata per la suddetta valutazione;
- ✓ la descrizione delle attività presenti;
- ✓ l'analisi e la valutazione dei rischi per singola tipologia di mansione ed operazione;
- ✓ l'individuazione delle misure tecniche, organizzative e gestionali in atto per la prevenzione e protezione;
- ✓ la programmazione e predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione correttive e di miglioramento;
- ✓ l'individuazione delle misure informative, formative e di addestramento dei lavoratori.

Nel citato documento, i rischi per i lavoratori sono stati suddivisi in tre macrocategorie, ovvero:

- a) Rischi per la Sicurezza;
- b) Rischi per la Salute;
- c) Rischi trasversali o organizzativi.

La procedura seguita si è articolata in più fasi, che si possono così sintetizzare:

- a) Identificazione delle Sorgenti di Rischio;
- b) Individuazione dei Rischi di Esposizione;
- c) Identificazione dei Lavoratori esposti;
- d) Stima dei Rischi di esposizione per gruppi omogenei di lavoratori.

Nel DVR adottato dalla Società sono specificamente indicate le misure di sicurezza che la Società ha attuato allo scopo di ridurre i rischi ed in particolare i rischi riferibili alle attività lavorative svolte all'interno dei locali della Società.

XIV.5. Strutture aziendali coinvolte

L'organigramma relativo alla sicurezza sul lavoro è descritto nel DVR ed è così composto:

- a) datore di lavoro identificato nell'Amministratore Unico;
- b) RSSP;
- c) medico competente;

- d) preposto;
- e) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

XIV.6. Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico che qui si intende integralmente richiamato, nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e nella normativa di antinfortunistica, tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro e nel DVR predisposto dalla Società.

Tutti i Destinatari devono osservare, ciascuno per quanto di propria competenza, tutte le leggi, i regolamenti e le procedure in materia di sicurezza del lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che disciplinano le attività lavorative ed in particolare sono tenuti ad osservare i seguenti principi:

A) principi in materia di strutturazione organizzativa della Società:

- 1) le deleghe in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro devono essere redatte per iscritto, determinando in modo chiaro, specifico e univoco le funzioni assegnate, assicurando la coerenza del sistema delle deleghe, dei poteri di firma e di spesa con le responsabilità assegnate;
- 2) devono essere correttamente formalizzate le responsabilità, i compiti organizzativi e operativi di dirigenti e preposti e devono essere chiaramente descritte le mansioni di ciascun dipendente della Società in materia di sicurezza e di igiene e salute sul lavoro;
- 3) devono essere resi noti a tutti i livelli dell'organizzazione le funzioni e i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione (RSPP) e degli addetti alla gestione delle emergenze, nonché i compiti e le responsabilità del medico competente.

B) principi in materia di attività di formazione ed addestramento:

- 1) deve essere garantita adeguata conoscenza della normativa applicabile in materia infortunistica ai soggetti responsabili della sicurezza, all'RSPP ed agli addetti al sistema di prevenzione e protezione;
- 2) deve essere adeguatamente programmata ed effettuata la formazione e informazione dei dipendenti e dei collaboratori che operano nei luoghi di lavoro della Società con riferimento alle materie infortunistiche in generale ed ai rischi cui sono sottoposti con riferimento alla specifica mansione da svolgere;
- 3) deve essere costantemente aggiornata la formazione dei dipendenti e dei collaboratori che comunque operano negli impianti della Società, specialmente in caso di trasferimenti, cambi di mansione, introduzione di nuovi macchinari e nuove apparecchiature;
- 4) il personale ed ogni collaboratore esterno deve essere costantemente formato e informato in merito alle misure di prevenzione e di protezione adottati e deve essere pienamente consapevole degli obblighi ai quali è tenuto per la protezione dell'incolumità e della salute propria, dei colleghi e dei terzi.

C) principi in materia di gestione operativa in materia di sicurezza:

- 1) deve essere adeguatamente effettuata ed aggiornata su base continuativa e periodica la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., anche in considerazione dell'eventuale mutamento intervenuto nei processi produttivi;
- 2) devono essere effettuate periodiche attività di controllo sull'effettiva applicazione delle procedure adottate in tema di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro;
- 3) deve essere predisposta adeguata segnaletica nei luoghi di lavoro e devono essere garantiti adeguati mezzi di protezione individuale ai dipendenti;
- 4) devono essere adeguatamente organizzate le squadre di soccorso e di emergenza e devono essere formalizzate le procedure e i manuali di gestione delle emergenze;
- 5) l'attività di manutenzione dei luoghi di lavoro, di controllo periodico, manutenzione e verifica degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature deve essere organizzata in maniera adeguata e comunque idonea a garantire la prevenzione di danni, infortuni derivanti da inadeguatezze, scorretto uso, inceppamenti, sovraccarichi o altre problematiche tecniche e comunque idonea a garantire la sicurezza in linea con le prescrizioni di legge;
- 6) deve essere adeguatamente verificata l'idoneità tecnico professionale e quella in materia di adempimenti della sicurezza sul lavoro delle imprese o dei lavoratori autonomi che siano chiamati a svolgere le loro attività presso gli impianti della Società e deve essere effettuata una idonea analisi e valutazione dei rischi derivanti da eventuali interferenze;
- 7) deve essere garantita la consultazione dei lavoratori nelle materie attinenti alla sicurezza così come previsti dalla normativa vigente;
- 8) deve essere garantito idoneo coordinamento delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi che operano presso gli impianti della Società, anche attraverso riunioni periodiche dell'RSPP con i responsabili delle imprese e i lavoratori autonomi.

D) principi in materia di attività di monitoraggio, ispezione e controllo:

- 1) deve essere predisposta e mantenuta adeguata documentazione delle attività effettuate in ambito della gestione della sicurezza sopra elencate;
- 2) deve essere effettuata adeguata registrazione, monitoraggio e analisi degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e delle relative cause anche al fine di ridurre l'incidenza;
- 3) devono essere programmate, effettuate e registrate le attività di verifica e ispezione tecnica dei luoghi e delle attività di lavoro su base continuativa da parte del RSPP, del Medico competente e di eventuali terzi esperti nel settore;
- 4) deve essere promossa e attuata ogni ragionevole iniziativa finalizzata a minimizzare i rischi e a rimuovere le cause che possono mettere a repentaglio la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi che prestano la propria attività presso la Società;

- 5) deve essere sviluppato e mantenuto un rapporto di costruttiva collaborazione con le Istituzioni Pubbliche preposte ad effettuare attività di controllo in tema di Salute e Sicurezza dei luoghi di lavoro.

E) principi per tutti i dipendenti e lavoratori presso impianti della Società:

- 1) devono essere osservate le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite in materia di sicurezza anche con specifico riferimento alla mansione ricoperta;
- 2) devono essere utilizzati correttamente e secondo le istruzioni impartite e le procedure esistenti macchinari, apparecchiature, utensili, mezzi di trasporto anche interni e le altre attrezzature di lavoro nonché tutti i dispositivi di sicurezza esistenti, compresi i DPI;
- 3) deve essere segnalato tempestivamente ai responsabili o agli addetti alle emergenze, l'insorgere di eventuali situazioni di pericolo potenziale o reale adoperandosi nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità a mitigare le situazioni di pericolo.

XIV.7. Procedure di controllo specifiche

Per tutte le operazioni relative alle Attività Sensibili di cui al precedente paragrafo XIV.4., le procedure di prevenzione prevedono il rispetto dei seguenti principi:

- 1) promuovere e attuare ogni ragionevole iniziativa finalizzata a minimizzare i rischi e a rimuovere le cause che possono mettere a repentaglio la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi che prestano la propria attività presso la Società;
- 2) provvedere al costante e tempestivo adeguamento delle norme interne alla legislazione in materia di Salute e Sicurezza;
- 3) sviluppare e mantenere un rapporto di costruttiva collaborazione con le Istituzioni Pubbliche preposte ad effettuare attività di controllo in tema di Salute e Sicurezza dei luoghi di lavoro;
- 4) sviluppare programmi di formazione (e di informazione) specifici, diversamente modulati a seconda delle risorse aziendali destinatarie ed effettuare specifici controlli mirati a verificare l'effettiva fruizione degli stessi;
- 5) effettuare periodiche attività di controllo sull'effettiva applicazione delle procedure adottate in tema di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro;
- 6) adottare specifiche politiche di selezione delle società esterne cui possono essere affidati appalti di lavori/ servizi;
- 7) promuovere e garantire, nella gestione di attività affidate in appalto a terzi, la cooperazione e il coordinamento tra l'attività propria della Società e quella della società appaltatrice;

- 8) garantire il rispetto della normativa in materia di organizzazione del lavoro, con particolare riferimento ai tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale del personale dipendente.

XIV.8. Protocolli già in essere

La Società ha ottemperato a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, in particolare ha provveduto a porre in essere:

- la pianificazione e la verifica dei rischi;
- il monitoraggio del sistema;
- la corretta gestione delle non conformità e delle azioni correttive e preventive;
- la corretta gestione della formazione, informazione ed addestramento delle proprie risorse;
- la corretta gestione della comunicazione interna ed esterna al gruppo;
- il riesame periodico del sistema.

La Società è già dotata di una struttura organizzativa tale da assicurare risorse, poteri e competenze tecniche per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori attesa la natura dell'attività peculiare della stessa.

La Società ha inoltre adottato un **Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI)** che indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Tale documento è allegato al contratto di appalto. Il citato documento analizza, elenca e valuta i rischi derivanti dalle interferenze che si manifestano presso la sede della Società tra le attività della committenza e le imprese che agiscono all'interno della stessa per lavori ricevuti in appalto.

CAPITOLO XV - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO ART. 25- OCTIES, D.LGS. N. 231/2001

XV.1. I reati astrattamente ipotizzabili

Secondo quanto emerso dall'attività di *Risk Assessment* (Allegato B – Parte Generale), ai fini di prevenzione, tutte le fattispecie di cui all'art. 25-octies, del Decreto sono state collocate:

- 1) in fascia di massima attenzione (FASCIA ALTA):

- a) Ricettazione Art. 648 c.p.

- b) Riciclaggio Art. 648-bis c.p.
- c) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Art. 648-ter c.p.
- d) Autoriciclaggio Art. 648-ter1. c.p.

XV.2. Identificazione delle Attività Sensibili e delle Attività strumentali

La mappatura delle attività a rischio, in relazione ai sopra citati Reati, ha permesso di individuare le cd. Attività Sensibili, ovverosia le attività che presentano rischi diretti di rilevanza penale in relazione ai Reati-Presupposto individuati dal Decreto.

Le Attività Sensibili individuate sono le seguenti:

- A) percezione di erogazioni e contributi pubblici;
- B) tenuta della contabilità;
- C) redazione del bilancio;
- D) gestione del ciclo attivo;
- E) gestione del ciclo passivo.

Accanto alle Attività Sensibili sopra indicate, sono state prese in considerazioni anche le seguenti attività potenzialmente strumentali:

- A) gestione e uso di sistemi informatici;
- B) gestione della piccola cassa.

XV.3. Strutture aziendali coinvolte

- Ufficio Segreteria;
- Ufficio Tecnico;
- Ufficio Relazioni Esterno;
- Amministratore Unico.

XV.4. Principi generali di comportamento

Si rinvia alle pertinenti disposizioni di cui al Paragrafo II.

Per la redazione del bilancio si rinvia al Paragrafo II.6.

Per la gestione e l'uso dei sistemi informatici si rinvia al Paragrafo V.

Per la gestione della piccola cassa si rinvia al Paragrafo VII.5.

Per la gestione del ciclo attivo si rinvia al Paragrafo VIII.4.

Per la gestione del ciclo passivo si rinvia al Paragrafo VIII.4.

IX.5. Protocolli adottati con il Modello

- in caso di richiesta di documentazione ad operatori interni o collaboratori esterni, viene anche richiesta una dichiarazione di veridicità delle informazioni/dichiarazioni prodotte;
- Procedura n. 4 “*Processo di gestione delle spese di viaggio e delle spese di rappresentanza*”;
- Procedura n. 5 “*Processo di gestione donazioni, omaggi, sponsorizzazioni e altre liberalità*”;
- Procedura n. 7 “*Processo di gestione dei flussi monetari e finanziari e gestione delle monete, banconote e valori bollati*”;
- Procedura n. 8 “*Processo per le alienazioni di beni mobili*”;
- Procedura n. 10 “*Processo di gestione delle risorse informatiche*”;
- Procedura n. 11 “*Processo di gestione dei rapporti consulenziali*”;
- Procedura n. 12 “*Processo di gestione contabile*”;
- Procedura n. 13 “*Processo di gestione di segreteria societaria*”;
- Procedura n. 14 “*Processo di gestione della redazione del bilancio*”;
- Procedura n. 15 “*Processo di gestione degli adempimenti fiscali*”;
- Procedura n. 18 “*Processo per la gestione degli approvvigionamenti e degli acquisti di modico valore*”;
- Procedura n. 19 “*Processo per la gestione del ciclo attivo*”.

CAPITOLO XVI - DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI ART. 25-OCTIES.1 D.LGS. N. 231/2001

XVI.1. I reati astrattamente ipotizzabili

Secondo quanto emerso dall'attività di *Risk Assessment* (Allegato B – Parte Generale),
le fattispecie di cui all'art. 25-octies.1, del Decreto sono state collocate:

- 1) **in fascia di attenzione bassa o molto bassa**, le seguenti ipotesi:
 - a) Trasferimento fraudolento di valori (Art. 512-bis c.p.);
 - b) Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-ter c.p.).
- 2) **in fascia di attenzione trascurabile o non rilevante**, le seguenti ipotesi:
 - a) detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-quater c.p.);
 - b) detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (ipotesi aggravata) (Art. 640-ter c.p.);
 - c) ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti

XVI.2. Identificazione delle Attività Sensibili e delle Attività strumentali

La mappatura delle attività a rischio, in relazione ai sopra citati Reati, ha permesso di individuare le cd. Attività Sensibili, ovvero le attività che presentano rischi diretti di rilevanza penale in relazione ai Reati-Presupposto individuati dal Decreto.

Le Attività Sensibili individuate sono le seguenti:

- A) gestione del ciclo attivo;
- B) gestione del ciclo passivo;
- C) tenuta della contabilità;
- D) gestione delle carte di pagamento.

XVI.3. Strutture aziendali coinvolte

- Ufficio Segreteria;
- Ufficio Tecnico;
- Ufficio Relazioni Esterno;
- Amministratore Unico.

XVI.4. Principi generali di comportamento

Si rinvia alle pertinenti disposizioni di cui al precedente Paragrafo II.

Per la redazione del bilancio si rinvia al Paragrafo II.6.

Per la gestione della piccola cassa si rinvia al Paragrafo VII.5.

Per la gestione del ciclo attivo si rinvia al Paragrafo VIII.4.

Per la gestione del ciclo passivo si rinvia al Paragrafo VIII.4.

XVI.5. Protocolli adottati con il Modello

- Procedura n. 4 “*Processo di gestione delle spese di viaggio e delle spese di rappresentanza*”;
- Procedura n. 5 “*Processo di gestione donazioni, omaggi, sponsorizzazioni e altre liberalità*”;
- Procedura n. 7 “*Processo di gestione dei flussi monetari e finanziari e gestione delle monete, banconote e valori bollati*”;
- Procedura n. 8 “*Processo per le alienazioni di beni mobili*”;
- Procedura n. 11 “*Processo di gestione dei rapporti consulenziali*”.
- Procedura n. 12 “*Processo di gestione contabile*”;
- Procedura n. 13 “*Processo di gestione di segreteria societaria*”;
- Procedura n. 14 “*Processo di gestione della redazione del bilancio*”;
- Procedura n. 15 “*Processo di gestione degli adempimenti fiscali*”;
- Procedura n. 18 “*Processo per la gestione degli approvvigionamenti e degli acquisti di modico valore*”;
- Procedura n. 19 “*Processo per la gestione del ciclo attivo*”.

CAPITOLO XVII - REATI IN TEMA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

ART. 25-NONIES, D.LGS. N. 231/2001

XVII.1. I reati astrattamente ipotizzabili

La L. n. 99/2009 ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*novies*, integrando la lista dei Reati-Presupposto della responsabilità degli Enti con i reati di violazione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio ovvero:

In buona sostanza, il Decreto ha recepito come reato ascrivibile anche alla responsabilità amministrativa della Società:

- a) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualunque genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa;
- b) le condotte di cui sopra ove commesse su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offeso all'onore o alla reputazione dell'autore;
- c) la duplicazione abusiva di software che avvenga ai fini di lucro;
- d) le condotte di importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "piratati";
- e) le condotte aventi ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Nel caso di specie, la principale fonte di rischio consiste nell'installazione di software protetti da diritto d'autore nonché nella necessità di rispettare i contratti di licenza sottoscritti dalla Società.

Le restanti ipotesi non rientrano nella normale attività della Società.

Pertanto, secondo quanto emerso dall'attività di *Risk Assessment* (Allegato B – Parte Generale), **le fattispecie di cui all'art. 25-nonies, del Decreto** sono state collocate:

- 1) **in fascia di attenzione media (FASCIA MEDIA)**, per l'ipotesi:
 - a) di cui all'art. 171-bis. L. n. 633/1941.
- 2) **in fascia di attenzione bassa o molto bassa**, le seguenti ipotesi:
 - a) art. 171, comma 1, lett. a-bis) e comma 3, L. n. 633/1941;
 - b) art. 171-ter, L. n. 633/1941;
 - d) art. 171-septies, L. n. 633/1941;
 - e) art. 171-octies, L. n. 633/1941;
 - f) art. 174-quinquies, L. n. 633/1941.

XVII.2. Identificazione delle Attività Sensibili e delle Attività strumentali

La mappatura delle attività a rischio, in relazione ai sopra citati Reati, ha permesso di individuare le cd. Attività Sensibili, ovverosia le attività che presentano rischi diretti di rilevanza penale in relazione ai Reati-Presupposto individuati dal Decreto.

Le Attività Sensibili individuate sono le seguenti:

- A) uso e gestione dei sistemi informatici (installazione di sw) e della rete internet (downloads);
- B) duplicazione abusiva di programmi per computer a scopo imprenditoriale.

In generale va in ogni caso rilevato che tutte le attività di utilizzo del prodotto dell'ingegno di terzi viene regolamentato con un contratto di incarico che riconosce che i diritti d'autore sono salvaguardati. La proprietà economica è trasferita in capo alla Società con il pagamento delle parcelle al professionista.

XVII.3. Strutture aziendali coinvolte

- Ufficio Segreteria.
- Ufficio Tecnico.
- Ufficio Relazioni Esterno.
- Amministratore Unico.
- Referente IT.
- Amministratore di Sistema.
- Gestore Sito Internet.

XVII.4. Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari del Modello devono adottare regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico, allegato al presente documento.

Si rinvia alle pertinenti disposizioni di cui al precedente Paragrafo II.

Per la gestione e l'uso dei sistemi informatici si rinvia al Paragrafo V.

XVII.5. Procedure di controllo specifiche

Per quanto riguarda **l'attività connessa all'esecuzione di programmi informatici per cui ci sia rischio di duplicazioni per farne commercio come la violazione dei diritti d'autore nella pubblicizzazione mediante trasmissioni in rete di opere altrui protette intellettualmente** si applicano i seguenti principi:

- sia previsto che tutti gli addetti comunichino senza indugio al Responsabile competente del settore IT abusi o comportamenti gravi al verificarsi delle fattispecie;
- sia proibita l'attività di duplicazione di programmi informatici;
- sia proibita l'attività di trasmissione con qualsiasi mezzo di opere o di disegni protetti intellettualmente se non nei termini regolati dal disciplinare d'incarico.

XVII.6. Protocolli adottati con il Modello

- definizione di un incarico formale per la gestione del sito internet;
- definizione di un incarico formale per l'Amministratore di Sistema;
- nomina di un Referente Interno IT;
- Procedura n. 10 “*Processo di gestione delle risorse informatiche*”.

CAPITOLO XVIII - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

ART. 25-DECIES, D.LGS. N. 231/2001

XVIII.1. I reati astrattamente ipotizzabili

Secondo quanto emerso dall'attività di *Risk Assessment* (Allegato B – Parte Generale), ai fini di prevenzione, **la fattispecie di cui all'art. 25-decies, del Decreto** è stata collocata nella **fascia di attenzione MEDIA** (art. 377-bis c.p.).

XVIII.2. Identificazione delle Attività Sensibili e delle Attività strumentali

La mappatura delle attività a rischio, in relazione ai sopra citati Reati, ha permesso di individuare le cd. Attività Sensibili, ovverosia le attività che presentano rischi diretti di rilevanza penale in relazione ai Reati-Presupposto individuati dal Decreto.

Le Attività Sensibili individuate sono le seguenti:

- A) gestione del ciclo passivo;
- B) gestione del ciclo attivo;
- C) Omaggi, sponsorizzazioni o donazioni.

XVIII.3 Strutture aziendali coinvolte

- Ufficio Segreteria.
- Ufficio Tecnico.
- Ufficio Relazioni Esterno.
- Amministratore Unico.
- Soggetti deputati in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro secondo il DVR.
- Consulenti esterni Bilancio – Contabilità – Fiscale – Personale.

XVIII.4. Principi generali di comportamento

Si rinvia alle pertinenti disposizioni di cui al precedente Paragrafo II.

Per la gestione della piccola cassa si rinvia al Paragrafo VII.5.

Per la gestione del ciclo attivo si rinvia al Paragrafo VIII.4.

Per la gestione del ciclo passivo si rinvia al Paragrafo VIII.4.

XVIII.5. Protocolli adottati con il Modello

- Procedura n. 5 “*Processo di gestione donazioni, omaggi, sponsorizzazioni e altre liberalità*”;
- Procedura n. 7 “*Processo di gestione dei flussi monetari e finanziari e gestione delle monete, banconote e valori bollati*”;
- Procedura n. 11 “*Processo di gestione dei rapporti consulenziali*”.
- Procedura n. 12 “*Processo di gestione contabile*”;
- Procedura n. 14 “*Processo di gestione della redazione del bilancio*”;
- Procedura n. 15 “*Processo di gestione degli adempimenti fiscali*”;
- Procedura n. 18 “*Processo per la gestione degli approvvigionamenti e degli acquisti di modico valore*”;
- Procedura n. 19 “*Processo per la gestione del ciclo attivo*”.

CAPITOLO XIX - REATI AMBIENTALI

ART. 25-UNDECIES, D.LGS. N. 231/2001

XIX.1. Le fattispecie richiamate dall'art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001

Il D.Lgs. n.121/2011 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-undecies, integrando la lista dei Reati-Presupposto per la responsabilità degli Enti con i reati in tema ambientale.

In particolare, l'art. 25-undecies contempla le seguenti fattispecie di reato:

- a) inquinamento ambientale (Art. 452-*bis* c.p.);
- b) disastro ambientale (Art. 452-*quater* c.p.);
- c) delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-*quinquies* c.p.);
- d) delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-*sexies* c.p.);
- e) delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo (Art. 452-*octies* c.p.);
- f) uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-*bis* c.p.);
- g) distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-*bis* c.p.);
- h) scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose definite da apposito protocollo senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o altre prescrizioni (Art. 137, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006);
- i) scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose definite da apposito protocollo superando i valori limite fissati per le sostanze contenute nel protocollo del medesimo articolo evidenziato da tab. 3 o da altra autorità (Art. 137, comma 5, primo periodo, D.Lgs. n. 152/2006);

- j) scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose definite da apposito protocollo superando i valori fissati per le sostanze contenute nel protocollo del medesimo articolo indicato come tab. 5 e tab. 3/A (Art. 137, comma 2 e comma 5, secondo periodo, D.Lgs. n. 152/2006);
- k) scarico di acque reflue al suolo o negli strati superficiali del sottosuolo non rientranti tra le eccezioni previste o lo scarico nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (Art. 137, comma 11, D.Lgs. n. 152/2006);
- l) raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (Art. 256, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 152/2006);
- m) raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (Art. 256, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 152/2006);
- n) deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni in materia (Art. 256, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006);
- o) realizzazione o la gestione di una discarica non autorizzata (Art. 256, comma 3, primo periodo, D.Lgs. n. 152/2006);
- p) realizzazione o gestione di una discarica destinata anche in parte allo smaltimento dei rifiuti pericolosi non autorizzata (Art. 256, comma 3, secondo periodo, D.Lgs. n. 152/2006);
- q) miscelazione dei rifiuti non consentita (Art. 256, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006);
- r) inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee con superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica conformemente al progetto approvato oppure in mancanza di comunicazione (Art. 257, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006);
- s) inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee con superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica conformemente al progetto approvato oppure in mancanza di comunicazione se provocato da sostanze pericolose (Art. 257, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006);
- t) produzione di indicazioni false sulla natura, composizione e caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti in un certificato di analisi dei rifiuti e l'uso di un certificato falso durante il trasporto è considerato reato (Art. 258, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006);
- u) spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dei regolamenti comunitari o effettuata per i rifiuti elencati nell'allegato II del medesimo regolamento può essere considerato reato (Art. 259, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006);
- v) cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o comunque la gestione abusiva di rifiuti al fine di un ingiusto profitto con più operazioni attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative (Art. 260, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 ora Art. 452-quaterdecies c.p.);

- w) cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o comunque la gestione abusiva di rifiuti ad alta radioattività al fine di un ingiusto profitto con più operazioni attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative (Art. 260, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006 ora Art. 452-quaterdecies c.p.);
- x) predisposizione di un certificato d'analisi di rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti con indicazioni false sulla natura, composizione e caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti stessi e l'inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260-bis, comma 6 D.Lgs. n. 152/2006);
- y) predisposizione di un certificato d'analisi di rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti con indicazioni false sulla natura, composizione e caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti stessi e l'inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti e il trasporto riguarda rifiuti pericolosi (Art. 260-bis, comma 7, secondo periodo, D.Lgs. n. 152/2006);
- z) l'uso durante il trasporto di un certificato d'analisi di rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti con indicazioni false sulla natura, composizione e caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti stessi trasportati (Art. 260-bis, comma 7, terzo periodo, D.Lgs. n. 152/2006);
- aa) l'azione del trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea del sistema SISTRI – Area Movimentazione fraudolentemente alterata (Art. 260-bis, comma 8, primo periodo, D.Lgs. n. 152/2006);
- bb) l'azione del trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea del sistema SISTRI – Area Movimentazione fraudolentemente alterata e il trasporto riguarda rifiuti pericolosi (Art. 260-bis, comma 8, secondo periodo, D.Lgs. n. 152/2006);
- cc) violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione nell'aria prescritti dall'autorizzazione (Art. 279, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006);
- dd) violazione della disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione nonché le norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Art. 1, commi 1 e 2 Legge n. 150/1992);
- ee) detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici che costituiscono pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Art. 6, comma 4, L. n. 150/1992);
- ff) falsificazione o alterazione di certificati o licenze in tema di commercio di piante o animali (Art. 3-*bis*, comma 1, Legge n. 150/1992);
- gg) produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive quali gli idrocarburi alogenati (Art. 3, comma 6, Legge n. 549/1993);

- hh) inquinamento doloso derivante dall'attuazione della direttiva 2005/35/UE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (Art. 8, D.Lgs. n. 202/2007);
- ii) inquinamento colposo derivante dall'attuazione della direttiva 2005/35/UE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (art. 9, D.Lgs. n. 202/2007).

XIX.2. I reati astrattamente ipotizzabili

Secondo quanto emerso dall'attività di *Risk Assessment* (Allegato B – Parte Generale), **le ipotesi di reato di cui all'art. 25-undecies, del Decreto** sono state collocate:

- 1) **in fascia di attenzione bassa o molto bassa**, le seguenti fattispecie:

- a) Inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.);
- b) Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p.);
- c) Disastro ambientale anche colposo (Art. 452-quater c.p.);
- d) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata dei rifiuti (Art. 256, comma 1, lett. a) e comma 6, primo periodo TUA);
- e) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata dei rifiuti (Art. 256, comma 3, secondo periodo TUA);
- f) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata dei rifiuti (Art. 256, comma 1, lett. b) e comma 3, primo periodo e comma 5 TUA);
- g) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258, comma 4 secondo periodo TUA);
- h) Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260-bis commi 6, 7 secondo e terzo periodo e 8 primo e secondo periodo TUA).

2) **in fascia di attenzione trascurabile o non rilevante**, le seguenti fattispecie:

- a) Sanzioni penali in materia di rifiuti – Acque reflue (Art. 137, comma 3 e comma 5 primo periodo e comma 13, TUA);
- b) Sanzioni penali in materia di rifiuti – Acque reflue (Art. 137, comma 2 e comma 5, secondo periodo e comma 11 TUA);
- c) Bonifica dei siti a seguito di inquinamento (Art. 257, comma 1 TUA);
- d) Bonifica dei siti a seguito di inquinamento (Art. 257, comma 2 TUA);
- e) Sanzioni in materia di tutela dell'aria - Valori di emissione (Art. 279, comma 5 TUA);
- f) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies TUA);
- g) Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 TUA);
- h) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260 comma 1 e comma 2 TUA Ora art. 452-quaterdecies c.p.);
- i) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.);
- j) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis c.p.);
- k) Commercio internazionale di specie animali e vegetali (Art. 1, comma 1 L. n. 150/1992);
- l) Commercio internazionale di specie animali e vegetali (Art. 2, comma 1 e comma 2 L. n. 150/1992);
- m) Commercio di esemplari di specie (Art. 6, comma 4 L. n. 150/1992);

- n) Commercio internazionale di specie animali e vegetali (Art. 1, comma 2 L. n. 150/1992);
- o) Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (Art. 3-bis comma 1 L. n. 150/1992);
- p) Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Art. 3, comma 6, L. n. 549/1993);
- q) Inquinamento colposo provocato da navi (Art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 202/2007);
- r) Inquinamento doloso provocato da navi (Art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 202/2007);
- s) Inquinamento colposo provocato da navi (Art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 202/2007);
- t) Inquinamento doloso provocato da navi (Art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 202/2007).

La Società **non** ha come oggetto sociale la gestione dei rifiuti, né tantomeno allo stato possiede autorizzazioni ambientali che impongono specifici vincoli e/o prescrizioni da rispettare (es. scarichi delle acque o emissioni in atmosfera).

PST era titolare fino al _____ di AUA che non è stata più rinnovata posto che gli scarichi reflui del PST non rientrano nell'alveo degli scarichi industriali, come da campionamenti effettuati dalle competenti Autorità (ARPA).

La gestione dei rifiuti prodotti nei locali della Società adibiti ad uffici viene svolta dal Gestore Locale (_____): la Società non produce rifiuti speciali ma solo rifiuti urbani o assimilati agli urbani.

Solo per i toner, la Società si avvale di apposita ditta incarica e a ciò autorizzata che si occupa sia della fornitura che del ritiro nonché dello smaltimento del materiale.

Le fattispecie sopra elencate esulano dal perimetro dell'attività ordinaria e propria della Società.

XIX.3. Identificazione delle Attività Sensibili e delle Attività strumentali

La mappatura delle attività a rischio, in relazione ai sopra citati Reati, ha permesso di individuare le cd. Attività Sensibili, ovverosia le attività che presentano rischi diretti di rilevanza penale in relazione ai Reati-Presupposto individuati dal Decreto.

Le Attività Sensibili individuate sono le seguenti:

- A) gestione dello smaltimento dei rifiuti prodotti;
- B) gestione dei rapporti con le ditte che affittano locali all'interno del Parco Scientifico;
- C) selezione e rapporti dei fornitori (richiesta e verifica dei requisiti di idoneità).

Accanto alle Attività Sensibili sopra indicate, sono state prese in considerazione anche le seguenti attività potenzialmente strumentali:

- A) tenuta degli archivi e dei registri aziendali.
- B) uso dei sistemi informatici.

XIX.4. Strutture aziendali coinvolte

- Ufficio Tecnico.
- Ufficio Segreteria.
- Ufficio Relazioni Esterno.
- Amministratore Unico.

XIX.5. Principi generali di comportamento

Si rinvia alle pertinenti disposizioni di cui al precedente Paragrafo II.

Per la gestione e l'uso dei sistemi informatici si rinvia al Paragrafo V.

Per la gestione del ciclo attivo si rinvia al Paragrafo VIII.4.

Per la gestione del ciclo passivo si rinvia al Paragrafo VIII.4.

Per la gestione dei rifiuti, la Società si è dotata di un apposito Protocollo a cui si rinvia.

XIX.6. Procedure di controllo specifiche per i reati ambientali

I Destinatari sono tenuti ai seguenti principi generali:

- richiesta delle informazioni necessarie alle aziende insediate nel Parco e esibizione delle necessarie autorizzazioni ambientali per l'esercizio delle relative attività prima della sottoscrizione del contratto di locazione;
- verifica periodica delle autorizzazioni di cui al punto che precede durante l'arco di durata del contratto di locazione;
- redazione di report sui controlli periodici eseguiti;
- obbligo di conservazione dei rifiuti con modalità appropriate;
- obbligo di selezionare le ditte che si occupano della gestione e dello smaltimento dei rifiuti prodotti dalla Società secondo criteri oggettivi e di merito nonché in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività e delle relative autorizzazioni;
- tracciabilità delle operazioni compiute;
- rispetto del sistema di tracciabilità dei rifiuti, con obbligo di produzione, raccolta e conservazione della documentazione relativa al regolare conferimento e trattamento dei rifiuti.

Tutti i Destinatari devono adottare regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico che qui si intendono integralmente richiamati.

È fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di cui al precedente paragrafo XIX.2;
- b) porre in essere comportamenti che sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra indicate, possano potenzialmente diventarlo;
- c) raccogliere, trasportare, recuperare, smaltire, commerciare e intermediare rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- d) raccogliere, trasportare, recuperare, smaltire, commerciare e intermediare rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- e) inquinare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali o le acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni delle soglie di rischio senza provvedere alla bonifica conformemente al progetto approvato o in mancanza di comunicazione;
- f) inquinare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali o le acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni delle soglie di rischio senza provvedere alla bonifica conformemente al progetto approvato o in mancanza di comunicazione se provocato da sostanze pericolose;
- g) spedire rifiuti costituenti traffico illecito ai sensi dei regolamenti comunitari o spedire rifiuti elencati nell'allegato II del regolamento comunitario;
- h) cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare o comunque gestire abusivamente rifiuti al fine di trarre un ingiusto profitto con più operazioni attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative-

I Destinatari devono inoltre:

- a. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo conformemente ai principi stabiliti dalle norme di legge e dalle procedure aziendali interne;
- b. osservare rigorosamente le norme poste dalla legge a tutela del recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti;
- c. garantire una condotta trasparente nei confronti della P.A. per quanto attiene alla gestione degli adempimenti di natura tecnico-normativa relativamente all'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni o permessi ovvero la gestione di verifiche e ispezioni inerenti attività e processi ambientali.

XIX.7. Protocolli già adottati

- sottoscrizione di contratto con il fornitore dei Toner delle stampanti in uso ai dipendenti di PST dotato dei relativi requisiti tecnici ed autorizzativi che si occupa anche del ritiro e dello smaltimento del materiale fornito;
- richiesta alle aziende che intendono insediarsi nel Parco della documentazione necessaria per lo svolgimento della propria attività prima della sottoscrizione dei

contratti di locazione (es. AUA, Certificato Antincendio, altre autorizzazioni ambientali anche per l'esercizio dell'attività di impresa);

- verifica periodica delle autorizzazioni di cui al punto che precede durante l'arco di durata del contratto di locazione.

XIX.8. Procedure adottate con il Modello

- Procedura n. 17 “*Processo di gestione della tutela ambientale*”.

CAPITOLO XX - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

ART. 25-DUODECIES, D.LGS. N. 231/2001

XX.1. I reati astrattamente ipotizzabili

Secondo quanto emerso dall'attività di *Risk Assessment* (Allegato B – Parte Generale), **tutte le fattispecie di cui all'art. 25-duodecies, del Decreto** sono state collocate:

1) **in fascia di attenzione bassa o molto bassa**, ovvero:

- a) Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (occupazione dipendenti senza permesso di soggiorno) (Art. 22, comma 12-bis D.Lgs. n. 286/1998);
- b) Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, comma 3 e comma 3-bis e comma 3-ter, D.Lgs. n. 286/1998);
- c) Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998).

La Società procede raramente al reclutamento di nuovo personale, attenendosi comunque alla disciplina contenuta nel TUSP e all'applicazione del CCNL del Commercio.

La Società non occupa in organico cittadini stranieri.

XX.2. Identificazione delle Attività Sensibili e delle Attività strumentali

La mappatura delle attività a rischio, in relazione ai sopra citati Reati, ha permesso di individuare le cd. Attività Sensibili, ovvero le attività che presentano rischi diretti di rilevanza penale in relazione ai Reati-Presupposto individuati dal Decreto.

Le Attività Sensibili individuate sono le seguenti:

- A) procedure di assunzione e gestione del personale.

XX.3. Strutture aziendali coinvolte

- Ufficio Tecnico.
- Ufficio Segreteria.
- Ufficio Relazioni Esterno.
- Amministratore Unico.

XX.4. Principi generali di comportamento

Si rinvia alle pertinenti disposizioni di cui al precedente Paragrafo II.

Per l'assunzione e la gestione del personale si rinvia al Paragrafo IV.

XX.5. Protocolli già in essere

- applicazione delle disposizioni del TUSP;
- rispetto del CCNL Commercio.

XX.6. Protocolli adottati con il Modello

- Procedura n. 16 “*Processo di gestione del personale*”.

CAPITOLO XXI - RAZZISMO E XENOFOBIA

ART. 25-TERDECIES, D.LGS. N. 231/2001

XXI.1. I reati astrattamente ipotizzabili

Secondo quanto emerso dall'attività di *Risk Assessment* (Allegato B – Parte Generale), **la fattispecie di cui all'art. 25-terdecies, del Decreto** è stata collocata **nella fascia di attenzione trascurabile o non rilevante**, posto che essa non può essere commessa nell'interesse o a vantaggio della Società ed in specie:

- a) Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 3, comma 3-bis L. n. 654/1975 ora art. 604 bis c.p.)

CAPITOLO XXII - FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

ART. 25-QUATERDECIES, D.LGS. N. 231/2001

XXII.1. I reati astrattamente ipotizzabili

Secondo quanto emerso dall'attività di *Risk Assessment* (Allegato B – Parte Generale), **tutte le fattispecie di cui all'art. 25-quaterdecies, del Decreto** sono state collocate **nella fascia di attenzione trascurabile o non rilevante**, posto che esse non possono essere commesse nell'interesse o a vantaggio della Società ed esulano totalmente dal perimetro di attività della Società stessa ed in specie:

- a) Frode in competizioni sportive (Art. 1 L. n. 401/1989);
- b) Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Art. 4 L. n. 401/1989).

CAPITOLO XXIII - REATI TRIBUTARI

ART. 25-QUINQUESDECIES, D.LGS. N. 231/2001

XXIII.1. I reati astrattamente ipotizzabili

Secondo quanto emerso dall'attività di *Risk Assessment* (Allegato B – Parte Generale), ai fini preventivi, **le fattispecie di cui all'art. 25-quinquesdecies, del Decreto** sono state collocate:

1) **nella fascia di attenzione alta (FASCIA ALTA)**, le seguenti ipotesi:

- a) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000 Dal 1° gennaio 2026 – art. 74, D.Lgs. n. 173/2024);
- b) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, comma 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000 Dal 1° gennaio 2026 – art. 74, D.Lgs. n. 173/2024);
- c) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3, D.Lgs. n. 74/2000 Dal 1° gennaio 2026 – art. 75, D.Lgs. n. 173/2024);
- d) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000 Dal 1° gennaio 2026 – art. 79, D.Lgs. n. 173/2024);
- e) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, comma 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000 Dal 1° gennaio 2026 – art. 79, D.Lgs. n. 173/2024);
- f) Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10, D.Lgs. n. 74/2000 Dal 1° gennaio 2026 – art. 81, D.Lgs. n. 173/2024).

2) **nella fascia di attenzione bassa o molto bassa**, le seguenti ipotesi:

- a) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11, D.Lgs. n. 74/2000 Dal 1° gennaio 2026 – art. 85, D.Lgs. n. 173/2024);
- b) Dichiarazione infedele (Art. 4, D.Lgs. n. 74/2000 - Dal 1° gennaio 2026 – art. 76, D.Lgs. n. 173/2024);
- c) Omessa dichiarazione (Art. 5, D.Lgs. n. 74/2000 - Dal 1° gennaio 2026 – art. 77, D.Lgs. n. 173/2024);

- d) Indebita compensazione (Art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000 - Dal 1° gennaio 2026 – art. 84, D.Lgs. n. 173/2024).

XXIII.2. Identificazione delle Attività Sensibili e delle Attività strumentali

La mappatura delle attività a rischio, in relazione ai sopra citati Reati, ha permesso di individuare le cd. Attività Sensibili, ovverosia le attività che presentano rischi diretti di rilevanza penale in relazione ai Reati-Presupposto individuati dal Decreto.

Le Attività Sensibili individuate sono le seguenti:

- A) gestione del ciclo passivo;
- B) gestione del ciclo attivo;
- C) tenuta della contabilità.

XXIII.3. Strutture aziendali coinvolte

- Ufficio Segreteria.
- Ufficio Tecnico.
- Ufficio Relazioni Esterno.
- Amministratore Unico.
- Consulente esterno Fiscale.

XXIII.4. Principi generali di comportamento.

Per la gestione della piccola cassa si rinvia al Paragrafo VII.5.

Per la gestione del ciclo attivo si rinvia al Paragrafo VIII.4.

Per la gestione del ciclo passivo si rinvia al Paragrafo VIII.4.

XXIII.5. Procedure di controllo specifiche in tema di adempimenti fiscali

Ai Destinatari del presente Modello, è fatto divieto di:

- erogare prestazioni non previste dai contratti con le controparti;
- fatturare prestazioni non effettivamente erogate e accettare od emettere fatture per prestazioni inesistenti o anche solo parzialmente inesistenti;
- duplicare la fatturazione per una medesima prestazione;
- omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti;
- accettare fatture che rechino falsità anche parziali nella descrizione delle prestazioni, nei soggetti o nei prezzi;

- distruggere, manipolare o sottrarre documentazione che riguardi operazioni che abbiano o debbano avere riflessi contabili o fiscali;
- occultare operazioni o transazioni e loro documentazione;
- manipolare dati inerenti a transazioni od operazioni e loro documentazione;
- accettare fatture o pagamenti da soggetti diversi dal creditore o debitore, salvo situazioni lecite e previa autorizzazione delle funzioni/organi dotati degli opportuni poteri;
- predisporre ed effettuare dichiarazioni fiscali infedeli, false, fraudolente o consapevolmente non corrette (salvo errori scusabili);
- compensare indebitamente crediti e debiti fiscali, tributari o contributivi, laddove non sussista con certezza il diritto di farlo o comunque laddove non ve ne siano i presupposti di fatto o in diritto;
- effettuare operazioni in caso di dubbia conformità alle norme fiscali (e in caso di dubbio è necessario chiedere parere a specialisti ed esperti tributaristi o fiscalisti);
- effettuare pagamenti finalizzati a sottrarre beni a garanzia dei pregressi crediti di autorità fiscali o tributarie.
- vendere simulatamente o compiere atti fraudolenti su beni della Società al fine di ridurre la capacità patrimoniale della stessa;
- porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili, ovvero volte a creare “fondi neri” o “contabilità parallele”, anche per valori inferiori alle soglie di rilevanza penale;
- occultare documenti ed informazioni richiesti dagli organi di controllo interni, Autorità Pubbliche e Autorità di Vigilanza;
- fornire documenti ed informazioni incompleti o fuorvianti ad organi di controllo interni, Autorità Pubbliche e Autorità di Vigilanza.

Ai Destinatari è fatto obbligo di:

- rispettare tutte le norme civilistiche, tributarie, contributive, doganali e fiscali applicabili a tutte le operazioni;
- garantire che ogni transazione con rilevanza contabile, fiscale o finanziaria presupponga la conoscenza del beneficiario della stessa;
- garantire che ogni transazione contabile, fiscale o finanziaria venga adeguatamente registrata, controllata e monitorata;
- garantire che le dichiarazioni fiscali siano conformi alla vigente normativa. In caso di dubbio devono acquisirsi pareri di esperti nelle materie fiscali e tributaria; i revisori legali, nell'ambito delle loro competenze, effettuano un controllo sulle dichiarazioni fiscali;

- garantire che, nel predisporre dichiarazioni fiscali siano rispettati i principi di legalità, conformità alle norme, veridicità, completezza, competenza e trasparenza e vengano evitati comportamenti finalizzati all'evasione fiscale o elusivi o manipolatori o ancora giuridicamente infondati;
- garantire che vi sia separazione di compiti fra chi autorizza e chi esegue le operazioni e le transazioni;
- garantire che vi sia tracciabilità di ogni operazione e transazione finanziaria nella contabilità;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge (incluse quelle fiscali, tributarie, contributive e doganali) e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'emissione delle fatture ed alla relativa registrazione, alla tenuta della contabilità, alla registrazione della relativa movimentazione ed alla predisposizione dei bilanci;
- assicurare che tutto il processo di gestione della contabilità aziendale (generale, clienti e fornitori e magazzino) sia condotto in maniera trasparente e documentata e che sia rappresentata in modo veritiero la realtà dei fatti, sia in termini soggettivi che oggettivi di prestazione;
- assicurare che le attività attinenti al processo fiscale, incluse le modalità operative per la fruizione di servizi prestati da professionisti esterni, siano svolte con diligenza, professionalità, trasparenza, correttezza;
- garantire che i rimborsi spese e le operazioni inerenti rispettino le norme applicabili, incluse quelle fiscali e i principi di veridicità, pertinenza e competenza rispetto alle esigenze aziendali e corretta imputabilità;
- garantire, con riferimento a rapporti di sponsorizzazione, donazione e altre liberalità che vengano rispettate le norme fiscali e tributarie. In caso di dubbio devono essere acquisiti pareri da parte di esperti e le operazioni devono essere condivise con gli organi di controllo interni

XXIII.5 Protocolli già in essere

- rispetto del “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” (D.Lgs. n. 36/2023) e della normativa connessa.

XXIII.6. Protocolli adottati con il Modello

- Procedura n. 7 “*Processo di gestione dei flussi monetari e finanziari e gestione delle monete, banconote e valori bollati*”;
- Procedura n. 12 “*Processo di gestione contabile*”;
- Procedura n. 14 “*Processo di gestione della redazione del bilancio*”;
- Procedura n. 15 “*Processo di gestione degli adempimenti fiscali*”.

CAPITOLO XXIV - CONTRABBANDO

ART. 25-SEXIESDECIES, D.LGS. N. 231/2001

XXIV.1. I reati astrattamente ipotizzabili

Secondo quanto emerso dall'attività di *Risk Assessment* (Allegato B – Parte Generale), **tutte le fattispecie di cui all'art. 25-sexiesdecies, del Decreto** sono state collocate **nella fascia di attenzione trascurabile o non rilevante**, posto che esse non possono essere commesse nell'interesse o a vantaggio della Società e/o esulano totalmente dal perimetro di attività della Società stessa ed in specie:

- a) Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (Art. 40, D.Lgs. n. 504/1995);
- b) Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (Art. 40-bis, D.Lgs. n. 504/1995);
- c) Fabbricazione clandestina di alcol e di bevande alcoliche (Art. 41, D.Lgs. n. 504/1995);
- d) Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (Art. 42, D.Lgs. n. 504/1995);
- e) Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcool e sulle bevande alcoliche (Art. 43, D.Lgs. n. 504/1995);
- f) Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (Art. 46, D.Lgs. n. 504/1995);
- g) Contrabbando per omessa dichiarazione (Art. 78, D.Lgs. n. 141/2024);
- h) Contrabbando per dichiarazione infedele (Art. 79, L. n. 141/2024);
- i) Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (Art. 80, D.Lgs. n. 141/2024);
- j) Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (Art. 81, D.Lgs. n. 141/2024);
- k) Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 82, D.Lgs. n. 141/2024);
- l) Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (Art. 83, D.Lgs. n. 141/2024);
- m) Contrabbando di tabacchi lavorati (Art. 84, D.Lgs. n. 141/2024);
- n) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (Art. 86, D.Lgs. n. 141/2024).

La Società non vende beni o servizi all'estero e acquista raramente beni dall'estero.

XXIV.2. Identificazione delle Attività Sensibili e delle Attività strumentali

La mappatura delle attività a rischio, in relazione ai sopra citati Reati, ha permesso di individuare le cd. Attività Sensibili, ovverosia le attività che presentano rischi diretti di rilevanza penale in relazione ai Reati-Presupposto individuati dal Decreto.

Le Attività Sensibili individuate sono le seguenti:

- A) gestione del ciclo passivo;
- B) tenuta della contabilità;
- C) adempimenti fiscali.

XXIV.3. Strutture aziendali coinvolte

- Ufficio Segreteria.
- Ufficio Tecnico.
- Ufficio Relazioni Esterno.
- Amministratore Unico.
- Consulente esterno Fiscale.

XXIV.4. Principi generali di comportamento.

Per la gestione della piccola cassa si rinvia al Paragrafo VII.5.

Per la gestione del ciclo passivo si rinvia al Paragrafo VIII.4.

XXIV.5 Protocolli già in essere

- rispetto del “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” (D.Lgs. n. 36/2023) e della normativa connessa.

XXIV.6. Protocolli adottati con il Modello

- Procedura n. 15 “*Processo di gestione degli adempimenti fiscali*”.

CAPITOLO XXV - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

ART. 25-SEPTIESDECIES, D.LGS. N. 231/2001

XXV.1. I reati astrattamente ipotizzabili

Secondo quanto emerso dall’attività di *Risk Assessment* (Allegato B – Parte Generale), tutte le fattispecie di cui all’art. 25-septiesdecies, del Decreto sono state collocate nella fascia di attenzione trascurabile o non rilevante, posto che esse non possono

essere commesse nell'interesse o a vantaggio della Società ed esulano totalmente dal perimetro di attività della Società stessa ed in specie:

- a) Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518-novies c.p.);
- b) Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518-ter c.p.);
- c) Importazione illecita di beni culturali (Art. 518-decies c.p.);
- d) Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518-undecies c.p.);
- e) Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518-duodecies c.p.);
- f) Contraffazione di opere d'arte (Art. 518-quaterdecies c.p.);
- g) Furto di beni culturali (Art. 518-bis c.p.);
- h) Ricettazione di beni culturali (Art. 518-quater c.p.);
- i) Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518-octies c.p.).

CAPITOLO XXVI - RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

ART. 25-OCTIESDECIES, D.LGS. N. 231/2001

XXVI.1. I reati astrattamente ipotizzabili

Secondo quanto emerso dall'attività di *Risk Assessment* (Allegato B – Parte Generale), **tutte le fattispecie di cui all'art. 25-octiesdecies, del Decreto** sono state collocate **nella fascia di attenzione trascurabile o non rilevante**, posto che esse non possono essere commesse nell'interesse o a vantaggio della Società ed esulano totalmente dal perimetro di attività della Società stessa, ovvero sia:

- a) Riciclaggio di beni culturali (Art. 518-sexies c.p.);
- b) Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518-terdecies c.p.).

CAPITOLO XXV - REATI TRANSNAZIONALI

ART. 10, L. N. 146/2006

XXV.1. I reati astrattamente ipotizzabili

Secondo quanto emerso dall'attività di *Risk Assessment* (Allegato B – Parte Generale), **le fattispecie di cui all'art. 10, L. n. 146/2006**, sono state collocate:

1) **nella fascia di attenzione bassa o molto bassa**, le seguenti ipotesi:

- a) Favoreggiamento personale in ambito internazionale (Art. 378 c.p.)

- b) Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, comma 2 e comma 3 e comma 3-bis e comma 5, D.P.R. n. 286/1998);
- c) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.).

2) **nella fascia di attenzione trascurabile o non rilevante**, le seguenti ipotesi:

- a) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater T.U. n. 43/1973);
- b) Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.);
- c) Associazioni di tipo mafioso anche straniere (Art. 416-bis c.p.);
- d) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 D.P.R. n. 309/1990).

Le fattispecie non possono essere commesse nell'interesse o a vantaggio della Società e/o esulano totalmente dal perimetro di attività della Società stessa.

XXV.2. Identificazione delle Attività Sensibili e delle Attività strumentali

La mappatura delle attività a rischio, in relazione ai sopra citati Reati, ha permesso di individuare le cd. Attività Sensibili, ovverosia le attività che presentano rischi diretti di rilevanza penale in relazione ai Reati-Presupposto individuati dal Decreto.

Le Attività Sensibili individuate sono le seguenti:

- A) gestione del ciclo passivo;
- B) gestione del ciclo attivo;
- C) assunzione e gestione del personale;
- D) tenuta della contabilità;
- E) gestione della cassa;
- F) richieste di finanziamenti pubblici.

XXV.3. Strutture aziendali coinvolte

- Ufficio Segreteria.
- Ufficio Tecnico.
- Ufficio Relazioni Esterno.
- Amministratore Unico.

XXV.4. Principi generali di comportamento.

Si rinvia alle pertinenti disposizioni del precedente Paragrafo II.

Per la selezione e la gestione del personale si rinvia al Paragrafo IV.

Per la gestione della piccola cassa si rinvia al Paragrafo VII.5.

Per la gestione del ciclo attivo si rinvia al Paragrafo VIII.4.

Per la gestione del ciclo passivo si rinvia al Paragrafo VIII.4.

XXV.5 Protocolli già in essere

- rispetto del “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (D.Lgs. n. 36/2023) e della normativa connessa;
- applicazione delle disposizioni del TUSP.

XXV.6. Protocolli adottati con il Modello

- Procedura n. 4 “Processo di gestione delle spese di viaggio e delle spese di rappresentanza”;
- Procedura n. 5 “Processo di gestione donazioni, omaggi, sponsorizzazioni e altre liberalità”;
- Procedura n. 6 “Processo di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione”;
- Procedura n. 7 “Processo di gestione dei flussi monetari e finanziari e gestione delle monete, banconote e valori bollati”;
- Procedura n. 8 “Processo per le alienazioni di beni mobili”;
- Procedura n. 9 “Processo di gestione delle informazioni e delle comunicazioni all'esterno”;
- Procedura n. 10 “Processo di gestione delle risorse informatiche”;
- Procedura n. 11 “Processo di gestione dei rapporti consulenziali”.
- Procedura n. 12 “Processo di gestione contabile”;
- Procedura n. 13 “Processo di attività di segreteria societaria”;
- Procedura n. 14 “Processo di gestione della redazione del bilancio”;
- Procedura n. 15 “Processo di gestione degli adempimenti fiscali”.
- Procedura n. 16 “Processo di gestione del personale”;
- Procedura n. 18 “Processo per la gestione degli approvvigionamenti e degli acquisti di modico valore”;
- Procedura n. 19 “Processo per la gestione del ciclo attivo”.